



**LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE**

dell'immobile sito a Trieste in  
via Udine, 9

**PROGETTO DEFINITIVO/ ESECUTIVO  
RELAZIONE - PIANO SICUREZZA E  
COORDINAMENTO**

**PROGETTISTI**

Arch. Daniel Troncon

**R.U.P.**

Il Direttore del Servizio  
arch. Lara Carlot



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento  
e programmazione politiche economiche e comunitarie  
Servizio gestione patrimonio immobiliare

**Rel-PSC**

## **Sommario**

- 1 **Sezione 1 - Copertina e intestazione del piano di sicurezza**
- 2 **Sezione 2 - Sommario**
- 3 **Sezione 3 - Premessa e dichiarazione di conformità del PSC**
  - 3.1 Assoggettamento del cantiere al D.Lgs. 81/2008
  - 3.2 Dichiarazione di conformità all'Allegato XV del T.U.S.L. e ad altre norme
- 4 **Sezione 4 - Identificazione e descrizione dell'opera**
- 5 **Sezione 5 - Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza**
  - 5.1 Soggetti con compiti di sicurezza
  - 5.2 Imprese o lavoratori autonomi
- 6 **Sezione 6 - Relazione**
  - 6.1 Rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione di cantiere
  - 6.2 Rischi in riferimento alle lavorazioni interferenti
  - 6.3 Rischi aggiuntivi rispetto a quelli propri delle singole imprese o dei lavoratori autonomi
- 7 **Sezione 7 - Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive**
  - 7.1 Scelte, procedure, misure, in riferimento all'area di cantiere
    - 7.1.1 Caratteristiche dell'area di cantiere
    - 7.1.2 Presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee
    - 7.1.3 Fattori esterni che comportano rischio per il cantiere
    - 7.1.4 Lavori stradali e autostradali, elementi minimi contro i rischi derivanti dal traffico circostante
    - 7.1.5 Elementi minimi contro il rischio di annegamento
    - 7.1.6 Rischi per l'area circostante
  - 7.2 Scelte, procedure, misure, in riferimento all'organizzazione di cantiere
    - 7.2.1 Modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni
    - 7.2.2 Servizi igienico-assistenziali
    - 7.2.3 Viabilità principale di cantiere
    - 7.2.4 Impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo
    - 7.2.5 Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
    - 7.2.6 Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102 del T.U.S.L.
    - 7.2.7 Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, c. 1, lett. c) del T.U.S.L.
    - 7.2.8 Modalità di accesso dei mezzi di fornitura e dei materiali
  - 7.3 Scelte, procedure, misure, in riferimento alle lavorazioni
    - 7.3.1 Contro il rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere
    - 7.3.2 Contro il rischio di caduta dall'alto
    - 7.3.3 Contro il rischio di caduta di materiali dall'alto
    - 7.3.4 Contro i rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, etc.
    - 7.3.5 Contro i rischio biologico
    - 7.3.6 Contro i rischi di incendio o esplosione
    - 7.3.7 Contro il rischio di elettrocuzione
    - 7.3.8 Contro il rischio rumore
    - 7.3.9 Contro il rischio di movimentazione manuale dei carichi
    - 7.3.10 Contro il rischio dall'uso di sostanze chimiche
    - 7.3.11 Precauzioni a fronte della possibile presenza di amianto

- 8            **Sezione 8 - Interferenze tra le lavorazioni - prescrizioni operative, misure preventive e protettive, e dispositivi di protezione individuale**
- 8.1        Analisi delle interferenze
- 8.2        Prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale
  
- 9            **Sezione 9 - Misure di coordinamento**
- 9.1        Previsione di uso comune
- 9.2        Procedure generali
  
- 10          **Sezione 10 - Modalità operative della cooperazione e del coordinamento tra i datori di lavoro**
- 10.1       Disposizioni
  
- 11          **Sezione 11 - Organizzazione pronto soccorso, antincendio, evacuazione**
- 11.1       Gestione comune delle emergenze
- 11.2       Strutture presenti sul territorio
  
- 12          **Sezione 12 - Durata prevista delle lavorazioni**
  
- 13          **Sezione 13 - Stima dei costi per la sicurezza**
  
- 14          **Sezione 14 - Disciplinare**
- 14.1       Premessa
- 14.2       Descrizione sommaria del cantiere e delle opere, affidamento di incarico
- 14.3       Definizioni
- 14.4       Richiamo alla legislazione vigente
- 14.5       Mansioni
- 14.6       Procedure e controlli generali ai fini della sicurezza
- 14.6.1     Contenuti del POS e informazioni generali
- 14.6.2     Oneri dell'appaltatore/affidatario e appalti/affidamenti diretti
- 14.6.3     Consegni del piano
- 14.6.4     Riunioni di coordinamento
- 14.6.5     Prima riunione di coordinamento
- 14.6.6     Sopralluogo in cantiere
- 14.6.7     Programma dei lavori, modifiche
- 14.6.8     Modifiche alle lavorazioni o varianti al progetto
- 14.6.9     Recapito dei soggetti interessati
- 14.7       Disposizioni tecniche generali complementari
- 14.7.1     Interferenze - Accesso al cantiere di terzi
- 14.7.2     Trasporti
- 14.7.3     Dotazione minima di DPI
- 14.7.4     Osservanza delle schede tecniche
- 14.7.5     Movimentazione manuale dei carichi
- 14.7.6     Rumore
- 14.7.7     Macchine senza isolamento di terra
- 14.7.8     Macchine
- 14.8       Notifica preliminare
- 14.9       Penali
- 14.10      Sospensione dei lavori e ritardi nell'esecuzione dei lavori
- 14.11      Accettazione e applicazione
- 14.11.1    Accettazione del piano - validità contrattuale del piano
- 14.11.2    Obbligo contrattuale di esecuzione delle opere in sicurezza
- 14.11.3    Attività del Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori, avvio dei lavori
- 14.12      Applicazione del piano

- 14.13 Vigenza della normativa in materia di sicurezza e salute al di fuori dei limiti del cantiere
- 14.14 Sovrapposizione di norme e prescrizioni
- 14.15 Nomina del Direttore di Cantiere
- 14.16 Idoneità dei POS, procedure complementari
- 14.16.1 Procedura per il ricevimento e per la valutazione
- 14.17 Divieto di accesso al cantiere in assenza di accettazione del POS
- 14.18 Oneri derivanti dall'applicazione dei piani di sicurezza, modalità di corresponsione e contabilizzazione degli stessi

15 **Sezione 15 - Disposizioni speciali**

Procedure per lavori all'interno di locali con attività in atto (DUVRI)

TAV\_PSC **Ipotesi di allestimento cantiere**

### **3 Sezione 3 - Premessa e dichiarazione di conformità del PSC**

#### **3.1 Assoggettamento del cantiere al D.Lgs. 81/2008**

Il cantiere di cui al presente piano è soggetto al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (T.U.S.L.), Titolo IV recante le “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili”, riscontrandosi le condizioni di cui all’art. 88 del suddetto decreto.

Il presente documento è il “piano di sicurezza e di coordinamento” di cui all’art. 91, c. 1, lett. a) e di cui all’art. 100 del già richiamato decreto.

Il cantiere di cui al presente piano è altresì assoggettato alle procedure di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (T.U.S.L.), art. 26, c. 1 e segg., ed è pertanto soggetto alla redazione del DUVRI.

#### **3.2 Dichiarazione di conformità all’Allegato XV del T.U.S.L. e ad altre norme**

A seguito di quanto al punto 2.1 dell’allegato XV, ed ai fini dell’approvazione e validazione del piano, con la sottoscrizione del frontespizio il professionista coordinatore dichiara che:

##### **IL PRESENTE PSC È CONFORME ALLE SPECIFICHE DI CUI AL D.LGS. 81/2008**

come dettagliatamente indicate all’Allegato XV, punto 2

##### Corrispondenza PSC - T.U.S.L.

Il presente PSC esamina puntualmente gli elementi richiamati dall’Allegato XV, punto 2.1.2 (elementi minimi) secondo lo schema delle corrispondenze di seguito riportato;

2.1.2, lett. a) - gli elementi minimi si trovano in:

Sezione 4 - Identificazione e descrizione dell’opera

2.1.2, lett. b) - gli elementi minimi si trovano in:

Sezione 5 - Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza

2.1.2, lett. c) - gli elementi minimi si trovano in:

Sezione 6 - Relazione

2.1.2, lett. d) - gli elementi minimi si trovano in:

Sezione 7 - Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

2.1.2, lett. e) - gli elementi minimi si trovano in:

Sezione 8 - Interferenze tra le lavorazioni - prescrizioni operative, misure preventive e protettive, e dispositivi di protezione individuale

2.1.2, lett. f) - gli elementi minimi si trovano in:

Sezione 9 - Misure di coordinamento

2.1.2, lett. g) - gli elementi minimi si trovano in:

Sezione 10 - Modalità operative della cooperazione e del coordinamento tra i datori di lavoro

2.1.2, lett. h) - gli elementi minimi si trovano in:

Sezione 11 - Organizzazione pronto soccorso, antincendio, evacuazione

2.1.2, lett. i) - gli elementi minimi si trovano in:  
Sezione 12 - Durata prevista delle lavorazioni

2.1.2, lett. l) - gli elementi minimi si trovano in:  
Sezione 13 - Stima dei costi per la sicurezza

e sono integrati e completati, al fine della rispondenza ai requisiti di cui al T.U.S.L. art. 100, di cui all'Allegato XV punto 2.1.1, e di cui al D.P.R. 207/2010, art. 39 ed al D.P.Reg. 05.06.2003 n. 0165/Pres., art. 34.

Conformità al D.P.R. 207/2010, art. 39 ed al D.P.Reg. 05.06.2003 n. 0165/Pres., art. 34

Nelle diverse sezioni, come di seguito specificato, il presente "piano di sicurezza e di coordinamento" ottempera alle richieste del D.P.R. 207/2010, art. 39 e del D.P.Reg. 05.06.2003 n. 0165/Pres., art. 34.

Le coordinate di descrizione dell'intervento sono riportate alla **Sezione 4** (Identificazione e descrizione dell'opera). La stima della durata delle lavorazioni è descritta nella **Sezione 12** del piano (Durata prevista delle lavorazioni).

"Il disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela e salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla gestione del cantiere" costituisce la **Sezione 14** del piano (Disciplinare), oltre ad essere le necessarie prescrizioni impartite anche in altre sezioni del PSC

La "stima dei costi per dare attuazione alle prescrizioni in esso contenute" è sviluppata nella Sezione **13** (Stima dei costi della sicurezza).

#### **4 Sezione 4 - Identificazione e descrizione dell'opera (Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2 lett. a)**

-----  
**Indirizzo del cantiere:**  
**via Udine, 9- Trieste**  
-----

#### **Descrizione del contesto:**

I lavori interesseranno tutti i piani del palazzo regionale di via Udine, 9 a Trieste. L'immobile è situato in centro città in adiacenza a due strade con traffico veicolare e pedonale.

Durante le fasi iniziali dei lavori potranno essere presenti all'interno dell'immobile, fino al loro completo trasferimento, alcuni dipendenti regionali.

-----

#### **Descrizione sintetica dell'opera:**

I lavori riguardano la manutenzione straordinaria dell'immobile al fine di realizzare gli uffici della Motorizzazione. Le modifiche riguarderanno parte del piano terra, al fine di ricavare un nuovo gruppo di servizi igienici per il pubblico, un ufficio con sportelli per il pubblico, una sala d'attesa per il pubblico, una sala esami, un ingresso per il pubblico ed un deposito per gli atti con annesso un piccolo deposito per le targhe degli automezzi. I bagni esistenti saranno completamente ristrutturati e saranno riservati ai dipendenti. Al primo ed al secondo piano, verranno completamente ristrutturati i quattro gruppi servizi igienici, verranno ritinteggiate le pareti ed i soffitti di tutti gli uffici, verranno sostituiti i controsoffitti dei corridoi e tutte le lampade di illuminazione.

Al piano terra sono previsti lavori edili di demolizione e ricostruzione di tramezzature interne e rifacimento dei rivestimenti in piastrelle, adeguamenti agli impianti meccanici per garantire i necessari ricambi d'aria, la demolizione e ricostruzione dei controsoffitti e lo spostamento dei punti luce/comando/presa dell'impianto elettrico sulla base della nuova suddivisione dei vani, oltre che alle opere complementari di finitura.

**5** **Sezione 5 - Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza (Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2 lett. b)**

La presente sezione del P.S.C., "piano di sicurezza e di coordinamento" è predisposta per essere necessariamente completata ed aggiornata, in particolare l'individuazione delle imprese e lavoratori autonomi sarà aggiornata in base all'appalto, agli eventuali subappalti ed alle opere effettivamente affidate alle diverse imprese.

Allo stato attuale non è dato di sapere o di stimare il numero di imprese che opereranno, è però doveroso ipotizzare (anche ai fini della nomina del Coordinatore) che in cantiere saranno chiamate ad operare più imprese.

Qualora i lavori siano affidati ad A.T.I. (associazione temporanea di imprese) o Consorzio, esclusivamente ai fini del presente piano e della sua applicazione l'impresa mandataria o capogruppo viene assimilata all'Appaltatore (di cui alla presente anagrafica di cantiere), le imprese mandanti o consorziate ai Subappaltatori.

Nel presente piano "Appaltatore" ed "Affidatario" sono termini equivalenti ed individuano l'impresa affidataria di cui al T.U.S.L. (Testo unico sicurezza lavoro, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81), art. 89, c. 1, lett. i) che con l'accettazione del piano riceve in capo in forma esclusiva gli oneri di cui all'art. 97 del T.U.S.L.

**5.1** **Soggetti con compiti di sicurezza**

-----  
Responsabile dei lavori

**dott.ssa Lara Carlot**

Recapito del responsabile dei lavori

corso Cavour, 1 Trieste  
tel. 040 3772462  
fax. 040 3772142  
-----

Coordinatore per la progettazione

**arch. Daniel Troncon**

Recapito coordinatore progettazione

corso Cavour, 1 Trieste  
tel. 040 3772085 – 338 9373151  
fax. 040 3772142  
-----

Coordinatore per l'esecuzione

Recapito coordinatore esecuzione  
-----

**5.2 Imprese o lavoratori autonomi**

---

Identificativo	Impresa:
----------------	----------

---

Identificato/a come:	___ impresa
	___ lavoratore autonomo

---

Rapporto contrattuale	appalto
-----------------------	---------

---

Legale rappresentante

---

Recapito impresa (tel., fax.)

---

Responsabile del servizio di protezione e prevenzione

---

Recapito se differente dall'impresa

---

Medico competente

---

Recapito

---

Responsabile tecnico per il cantiere

---

Recapito se differente dall'impresa

---

Opere o fasi di competenza:

---

Note

---

---

Identificativo Impresa :

---

Identificato/a come: \_\_\_ impresa  
\_\_\_ lavoratore autonomo

---

Rapporto contrattuale

---

Ragione sociale e P. IVA

---

Legale rappresentante

---

Recapito impresa (tel., fax.)

---

Responsabile del servizio di protezione e prevenzione

---

Recapito se differente dall'impresa

---

Medico competente

---

Recapito

---

Responsabile tecnico per il cantiere

---

Recapito se differente dall'impresa

---

Opere o fasi di competenza

---

Note

---

---

Identificativo Impresa :

---

Identificato/a come: \_\_\_ impresa  
\_\_\_ lavoratore autonomo

---

Rapporto contrattuale

---

Ragione sociale e P. IVA

---

Legale rappresentante

---

Recapito impresa (tel., fax.)

---

Responsabile del servizio di protezione e prevenzione

---

Recapito se differente dall'impresa

---

Medico competente

---

Recapito

---

Responsabile tecnico per il cantiere

---

Recapito se differente dall'impresa

---

Opere o fasi di competenza

---

Note

---

-----

Identificativo	Impresa :
----------------	-----------

-----

Identificato/a come:	___ impresa
	___ lavoratore autonomo

-----

Rapporto contrattuale

-----

Ragione sociale e P. IVA

-----

Legale rappresentante

-----

Recapito impresa (tel., fax.)

-----

Responsabile del servizio di protezione e prevenzione

-----

Recapito se differente dall'impresa

-----

Medico competente

-----

Recapito

-----

Responsabile tecnico per il cantiere

-----

Recapito se differente dall'impresa

-----

Opere o fasi di competenza

-----

Note

-----

## **6 Sezione 6 - Relazione (Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2 lett. c)**

### **6.1 Rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione di cantiere**

I rischi connessi all'allestimento ed all'organizzazione del cantiere riguardano principalmente la movimentazione dei materiali ed il possibile investimento da automezzo per erronea e incontrollata manovra di mezzi nell'area del parcheggio.

Sono stati individuati i possibili rischi elencati di seguito, ed altri affini o conseguenti.

- rischio di elettrocuzione (per errata realizzazione o utilizzo dell'impianto elettrico);
- rischio di caduta dall'alto (in particolare nelle operazioni di derivazione delle canalizzazioni al piano terra);
- rischio di caduta di materiali dall'alto (nelle operazioni di lavoro da una quota superiore a due metri dal piano di calpestio);
- produzione di polveri durante le operazioni di demolizione.

Vi sono inoltre fattori per i quali il cantiere comporta dei rischi a danno delle persone che possono transitare nell'area del parcheggio esterno o nelle immediate vicinanze:

- rischio di movimentazione carichi.

I rischi sopra indicati saranno oggetto di specifiche misure indicate nella successiva **Sezione 7** ed in altre del presente piano.

### **6.2 Rischi in riferimento alle lavorazioni interferenti**

Con riferimento al cronoprogramma non sono state individuate lavorazioni che si sovrappongano temporalmente, come specificato nella Sezione 8.

In ogni caso i possibili rischi derivanti da lavorazioni interferenti sono:

- caduta di materiali dall'alto;
- elettrocuzione dovuta all'utilizzo dell'impianto di cantiere da parte di più imprese/ lavoratori autonomi;
- produzione di polveri;
- produzione di rumori.

### **6.3 Rischi aggiuntivi rispetto a quelli propri delle singole imprese o dei lavoratori autonomi**

Sono stati individuati i seguenti rischi aggiuntivi:

- rischio di caduta dall'alto per tutte le lavorazioni effettuate in quota;
- rischio derivante da demolizioni, come la caduta di materiali, produzione di polveri, rumori, vibrazioni;
- rischio di elettrocuzione;
- rischio di movimentazione manuale dei carichi;

- rischi di incendio.

I rischi connessi all'attività propria delle singole imprese e lavoratori autonomi sono valutati nello specifico dalle ditte esecutrici nei rispettivi piani di sicurezza.

## **7 Sezione 7 - Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive (Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2 lett. d)**

### **7.1 Scelte, procedure, misure, in riferimento all'area di cantiere (Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.2.1)**

#### **7.1.1 Caratteristiche dell'area di cantiere**

Il cantiere riguarda tutti i piani dell'edificio. Verranno ricavate delle aree di deposito temporaneo dei materiali sia nel parcheggio interno che in quello esterno.

#### **7.1.2 Presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee**

##### Linee aeree

**Trattandosi di un intervento all'interno di un edificio non si rilevano linee aeree. Nell'area del parcheggio sono tuttavia presenti gli impianti a soffitto. Eventuali situazioni di anomalo funzionamento degli impianti non prevedibili allo stato attuale dovranno essere immediatamente segnalate e i lavori temporaneamente sospesi.**

##### Condutture sotterranee

Trattandosi di lavori all'interno di un edificio non si rileva tale tipo di rischio. Deve tuttavia essere posta la dovuta cautela durante l'esecuzione delle tracce all'interno dei servizi igienici al fine di non danneggiare gli impianti esistenti.

#### **7.1.3 Fattori esterni che comportano rischio per il cantiere**

Il fattore esterno che può comportare rischi per il cantiere è il passaggio dei veicoli e pedoni nelle vie adiacenti al palazzo.

#### **7.1.4 Lavori stradali e autostradali, elementi minimi contro i rischi derivanti dal traffico circostante**

Per quanto riguarda la movimentazione di materiali e automezzi nel cantiere si rimanda ai relativi paragrafi.

#### **7.1.5 Elementi minimi contro il rischio di annegamento**

Non si riscontra la presenza di tale rischio per il cantiere in questione.

#### **7.1.6 Rischi per l'area circostante**

I rischi per l'area circostante sono costituiti dalla movimentazione dei materiali lungo il passo carraio e nell'area di cantiere esterna.

## **7.2 Scelte, procedure, misure, in riferimento all'organizzazione di cantiere (Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.2.2)**

### **7.2.1 Modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni**

Si richiama l'obbligo di cui al T.U.S.L. art. 109, comma 1

“Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.”

#### Tipologia della recinzione

La recinzione deve essere realizzata con apposita struttura metallica, consistente in pannelli di rete elettrosaldata, di altezza non inferiore a ml. 2,00, montati su plinti prefabbricati in calcestruzzo. La recinzione deve essere realizzata di modo che non vi siano varchi né orizzontali né verticali, né discontinuità alcuna.

La recinzione deve essere realizzata di modo che l'urto accidentale contro la stessa non provochi danni al soggetto potenzialmente esposto.

Gli accessi al cantiere devono essere realizzati completi di dispositivo o dispositivi di chiusura (catenaccio e lucchetto o affine).

Anche i cancelli di accesso e/o le porte devono essere realizzati utilizzando gli elementi componibili appositamente prodotti. È sconsigliato l'uso congiunto di elementi prefabbricati prodotti da produttori diversi.

L'Appaltatore ha l'obbligo della manutenzione della recinzione nelle condizioni prescritte.

#### Sviluppo della recinzione

Il cantiere deve essere recintato lungo tutto lo sviluppo del suo perimetro, secondo le indicazioni del Coordinatore. La recinzione non è richiesta nelle posizioni ove - anche provvisoriamente o solo in determinati periodi dell'allestimento - il perimetro del cantiere coincida con struttura muraria continua dell'edificio. La recinzione non deve avere discontinuità alcuna.

Deve essere garantita la continuità tra le recinzioni (di cantiere e/o preesistenti) e/o i muri che si sviluppano sul perimetro di cantiere.

Tutto il perimetro deve essere percorso al fine di sincerarsi che non vi sia alcuna posizione in cui permanentemente o anche solo occasionalmente sia possibile accedere al cantiere. Tutte queste possibilità di accesso secondario devono essere impedito mediante l'utilizzo di catene e lucchetti, o tavole inchiodate, o barriere secondo necessità.

#### Accessi

I portoni del palazzo (sia quello del passaggio carrabile che quelli dei passaggi pedonali) devono essere normalmente chiusi a chiave e le chiavi devono essere distribuite dall'Appaltatore solo ai soggetti competenti.

Almeno un accesso al cantiere deve essere chiuso dall'interno con dispositivo ad apertura rapida, quale catenaccio o paletto (al fine di consentire una rapida evacuazione se necessario).

L'accesso di persone e/o mezzi al cantiere deve essere autorizzato dal Direttore di cantiere o dal preposto in carica, solo se debitamente istruito dal Direttore di cantiere. In ogni caso dubbio l'accesso deve essere impedito.

Tale disposizione è inderogabile ed è particolarmente importante al fine di evitare l'accesso imprevisto di terzi o anche di lavoratori non autorizzati nel cantiere (soggetti non adeguatamente formati ed informati); ciò difatti può comportare l'insorgere di condizioni di rischio.

#### Segnalazioni

Devono essere osservate tutte le disposizioni minime previste dal T.U.S.L. Allegato XXIV, XXV, XXXII.

Il testo dei suddetti allegati si ritiene interamente ed integralmente richiamato, ed avente valore prescrittivo anche in quanto parte del presente piano. Si riporta di seguito il punto 2 dell'Allegato XXV “Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici”.

## 2. Condizioni di impiego

2.1. I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad una altezza e in una posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale, all'ingresso della zona interessata in caso di rischio generico ovvero nelle immediate vicinanze di un rischio specifico o dell'oggetto che si intende segnalare e in un posto bene illuminato e facilmente accessibile e visibile.

Ferme restando le disposizioni del D.Lgs. 81/08, in caso di cattiva illuminazione naturale sarà opportuno utilizzare colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale.

2.2. Il cartello va rimosso quando non sussiste più la situazione che ne giustificava la presenza.

Nei limiti degli obblighi di applicazione, l'intervento dovrà essere eseguito nel rispetto del D.Lgs. 30.04.92, n° 285, Nuovo codice della strada. Nell'esecuzione delle operazioni è interamente da rispettarsi quanto disposto dal D.P.R. 16.12.92, n° 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

L'Appaltatore assume per conto del Committente l'onere dell'esposizione della notifica preliminare di cui all'art. 99 del T.U.S.L.. Eventuali sanzioni o costi o danni derivanti al Committente dalla mancata esposizione della notifica comporteranno insindacabile corrispondente e adeguata detrazione contabilizzata nel primo S.A.L. utile o nello Stato Finale dei Lavori.

Si rammenta se necessario l'obbligatorietà della segnalazione della presenza di cantiere e dell'uscita di autocarri o mezzi pesanti sulla strada pubblica.

### **7.2.2 Servizi igienico-assistenziali**

I lavoratori potranno utilizzare i servizi igienici presenti nell'edificio, a seconda di dove si svolgono i lavori di rifacimento dei gruppi di bagni.

Visto che il palazzo è vuoto non risulta necessario posizionare prefabbricati ad uso spogliatoio e ad uso mensa in quanto potrà essere allestito un'area spogliatoio ed una zona pranzo all'interno di due uffici. Qualora la ditta esecutrice dichiara di utilizzare lo spogliatoio presso la propria ditta non sarà necessario allestire tale area spogliatoio.

### **7.2.3 Viabilità principale di cantiere**

Considerata la modesta entità dei lavori non è prevista una viabilità di cantiere. I mezzi per il carico scarico dei materiali si avvicineranno all'area di cantiere utilizzando la viabilità esterna.

### **7.2.4 Impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo**

Dovrà essere installato dall'impresa esecutrice un quadretto elettrico di cantiere per ciascun piano dell'edificio, dotato di proprio magnetotermico e differenziale.

Si ricorda che il cantiere è sempre considerato luogo bagnato; si rammenta di conseguenza il grado di protezione minimo IP55. Deve essere garantito un livello di illuminazione delle aree di lavoro secondo i parametri stabiliti dalla norma UNI 12464, le zone di azione delle macchine operatrici devono essere illuminate con luce diretta ed è necessario prevedere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità.

Gli impianti devono essere realizzati da ditta in possesso dei requisiti di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, che deve rilasciare la necessaria dichiarazione di conformità.

La ditta è responsabile tanto della progettazione quanto dell'esecuzione dell'impianto. Nella progettazione ed esecuzione dell'impianto la ditta (individuata ed incaricata dall'Appaltatore dei lavori) deve attenersi alla già richiamata norma CEI 64-17.

È responsabilità del direttore di cantiere:

- verificare preventivamente i requisiti della ditta, necessari per le operazioni di cui sopra;
- richiedere la dichiarazione di conformità prima che l'impianto sia utilizzato;
- attivare e controllare le procedure relative alla verifica dell'impianto di messa a terra (se necessarie).

Si richiama la Norma CEI di riferimento: Norma CEI 64-8/7, Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari; 704. Cantieri di costruzione e di demolizione.

N.B.: la Norma richiama a sua volta altre norme; in particolare richiama la Sezione 706 (che comporta prescrizioni più severe) per i luoghi conduttori ristretti.

Il Direttore di Cantiere assume il ruolo di gestore dell'impianto elettrico di cantiere.

Il presente piano stabilisce l'obbligo dell'Appaltatore, nella persona del Direttore di Cantiere, di definire le modalità di utilizzo dell'impianto ed in particolare nel caso della presenza di più imprese (CEI 64-17, 2.2) di provvedere all'adeguata informazione degli operatori di cantiere in merito a:

- caratteristiche dell'impianto elettrico;
- criteri da adottare per un corretto utilizzo dello stesso;
- rischi correlati all'utilizzo dei componenti elettrici.

Requisiti del quadro elettrico: si riporta di seguito una serie di indicazioni alle quali la ditta installatrice è obbligata ad attenersi, e di caratteristiche che obbligatoriamente i quadri installati devono rispettare.

Quadri di cantiere

La costruzione dei quadri di cantiere è regolamentata dalla Norma Europea EN 6043, recepita in Italia dal CT 17 del CEI.

All'interno del cantiere è obbligatorio che i quadri elettrici siano costruiti in conformità alla Norma generale CEI 17-13/1 ed alla Norma specifica CEI 17-13/4; essi devono essere muniti di certificato o dichiarazione di conformità ai sensi della direttiva comunitaria 73/23 CEE (da tenere fra la documentazione di cantiere). Essi devono essere realizzati con specifiche caratteristiche di resistenza alle influenze esterne previste dalla norma specifica: l'involucro deve essere resistente alla corrosione, avere un grado di protezione minimo IP43 e deve presentare resistenza meccanica elevata.

I quadri ASC si caratterizzano proprio per le caratteristiche di resistenza agli agenti esterni.

È indispensabile che il quadro di cantiere sia identificato con facilità e senza equivoco alcuno. È di conseguenza indispensabile che sia dotato di una targa, indelebile e posizionata in modo da essere facilmente visibile sulla quale devono essere riportati, a cura del costruttore:

- nome o marchio
- tipo o numero di identificazione;
- corrente nominale e frequenza;
- tensione nominale;
- norma di riferimento CEI EN 60943-4;
- massa (se supera i 50 kg).

Si prende atto che il direttore di cantiere è un soggetto con funzioni dirigenziali, incaricato di responsabilità gestionali nella organizzazione del cantiere, e si determina quanto segue.

Il Direttore di Cantiere assume il ruolo di gestore dell'impianto elettrico di cantiere. Tale disposizione organizzativa è obbligatoria, ha carattere essenziale, ed è prevalente su qualsiasi diversa disposizione in contrasto. Essa si applica anche in deroga alle norme in generale ed in particolare richiamate nel presente piano e negli elaborati contrattuali.

### **7.2.5 Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche**

Non sono previsti ponteggi esterni per i lavori in oggetto.

### **7.2.6 Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102 del T.U.S.L.**

#### Art. 102 del T.U.S.L.

L'art. 102 del D.Lgs. 81/2008 s.m recita come di seguito.

1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante

dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.

#### Disposizioni

L'onere del rispetto dell'art. 102 ricade sul datore di lavoro.

Nel caso di modifiche significative al piano sarà osservata la medesima procedura.

### **7.2.7 Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, c. 1, lett. c) del T.U.S.L.**

#### Art. 92, c. 1, lett. c) del T.U.S.L.

#### Disposizioni

L'organizzazione delle attività in cantiere (cooperazione e coordinamento) nonché la reciproca informazione avvengono per mezzo dell'attività del Direttore di Cantiere.

A propria discrezione, il Coordinatore per l'esecuzione effettua controlli (in particolare prima delle fasi di maggiore criticità) per accertare l'effettivo rispetto di quanto disposto, o esegue riunioni di coordinamento in cantiere, tanto per accertare il rispetto di quanto disposto, quanto per provvedere direttamente (anche in modo parziale) alle attività di coordinamento e di informazione.

### **7.2.8 Modalità di accesso dei mezzi di fornitura e dei materiali**

#### Ordine e mandato all'appaltatore/affidatario

Si richiamano gli obblighi citati e richiamati, ed in particolare si dispone il mandato per l'appaltatore:

- di ordinare forniture al cantiere e consentire l'accesso solo in presenza del direttore di cantiere;
- in subordine, di consentire l'accesso solo in presenza di un preposto adeguatamente istruito;
- di fare seguire direttamente, dal direttore di cantiere o dal preposto adeguatamente istruito, le eventuali operazioni di scarico, in relazione alla viabilità ed alle manovre, alla velocità del veicolo ed alla stabilità dello stesso nelle fasi di scarico, all'utilizzo di gru ed autogrù;
- di evitare in qualsiasi modo che i fornitori eseguano impropriamente qualsiasi operazione di lavoro;
- di assicurarsi che i fornitori operino in luogo sicuro, e che si allontanino immediatamente dal cantiere non appena completata la consegna;
- di evitare in qualsiasi modo che i fornitori si spostino a piedi o con il veicolo nel cantiere, per attività non direttamente finalizzate allo scarico dei materiali.

#### Fornitura e posa in opera

Si rimarca che laddove vi è fornitura e posa in opera, ovvero ove vi è una lavorazione di cantiere, questa deve essere preventivamente comunicata alla Stazione appaltante.

Devono essere osservate tutte le procedure di legge e contrattuali in capo alle imprese che devono accedere al cantiere.

### **7.3 Scelte, procedure, misure, in riferimento alle lavorazioni**

(Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.2.2)

#### **7.3.1 Contro il rischio di investimento da veicoli nell'area di cantiere**

Durante il carico e scarico dei materiali segnalare e regolare le operazioni mediante moviere.

Si ribadisce che in cantiere devono entrare solamente soggetti adeguatamente formati ed informati, ai quali è richiesto di agire nel rispetto del presente PSC.

#### **7.3.2 Contro il rischio di caduta dall'alto**

I lavori in altezza previsti sono tutti quelli che vengono eseguiti in prossimità dei soffitti o dei controsoffitti da realizzare per mezzo di trabattelli.

### **7.3.3 Contro i rischi derivanti dalla caduta di materiali dall'alto.**

Il rischio di caduta di materiale dall'alto è presente in particolar modo nelle operazioni di impiantistica elettrica e meccanica e di realizzazione dei controsoffitti.

E' di fondamentale importanza l'informazione/formazione preventiva di tutti i lavoratori da parte dell'impresa. Deve essere evitata la presenza di lavoratori al di sotto di aree in cui si eseguano lavorazioni in altezza, in cui vi sia la possibilità di caduta di materiali dall'alto, se non necessario per l'espletamento di tali lavori e con l'ausilio di caschi di protezione.

### **7.3.4 Contro i rischi derivanti da demolizioni o manutenzioni, etc.**

Come risulta dall'esame degli elaborati di progetto, l'intervento comporta l'esecuzione di demolizioni.

Il progetto non definisce specificamente le modalità tecniche di esecuzione.

Si richiama il T.U.S.L., Titolo IV, Capo II, Sezione VIII, e si riportano di seguito alcune misure:

#### Rafforzamento delle strutture:

1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie tramezzature da demolire e dei soffitti soprastanti.

2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.

#### Ordine delle demolizioni:

1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso e devono essere condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.

Garantire i necessari ricambi d'aria e procedere con gli accorgimenti possibili per ridurre la produzione di polveri durante le operazioni di demolizione.

I detriti derivanti dalla demolizioni effettuate ai piani superiori dovranno essere portati in basso mediante convogliatore di macerie plastico installato sulla facciata posteriore dell'edificio, ponendo in essere tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione di polveri.

### **7.3.5 Contro il rischio biologico**

Tale rischio allo stato attuale può essere previsto durante le fasi di innesto dei nuovi scarichi dei wc alle colonne di scarico esistenti, all'interno dei servizi igienici. Dovranno quindi essere utilizzati adeguati DPI durante tali operazioni (guanti e mascherine).

### **7.3.6 Contro i rischi di incendio o esplosione**

Dovranno essere presenti in cantiere almeno due estintori portatili per ogni piano, al fine di consentire di avere a disposizione a breve distanza di un estintore in piena efficienza per le lavorazioni che comportino facile innesco di fiamme.

I rifiuti ed il materiale di risulta delle demolizioni dovranno essere differenziati, stoccati all'esterno preferibilmente in appositi contenitori metallici scarrabili e smaltiti costantemente con le modalità prescritte dalla legge, dovrà essere evitato assolutamente il deposito disordinato di rifiuti in aree non appositamente destinate con particolare riguardo a rifiuti infiammabili come legno o imballaggi vari.

Osservare le prescrizioni in materia di segnaletica per contenitori e tubi di cui al T.U.S.L., Allegato XXVI.

### **7.3.7 Contro il rischio di elettrocuzione**

È previsto l'allestimento di quadretti elettrici di cantiere conformi alla norma CEI, e nel merito si rimanda all'art. 7.2.4; per la presenza eventuale di reti elettriche vedi 7.1.2. Si ribadisce l'assunzione del ruolo di gestore dell'i.e. da parte dell'appaltatore.

Si richiama l'obbligo di corretto utilizzo di macchine e attrezzature conformi alla normativa.

### **7.3.8 Contro il rischio rumore**

Il rischio rumore riguarda principalmente le fasi di demolizione delle tramezzature interne e dei rivestimenti.

In riferimento all'attività delle singole aziende, si richiamano:

- gli obblighi derivanti dal T.U.S.L. Titolo VIII Capo II (Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro) come richiamati nel disciplinare (vedi 4.7.6).
- l'obbligo che al POS sia allegato l'esito della valutazione del rumore ed al riguardo si richiama il disciplinare (vedi 14.6.1).

Si richiama l'obbligo di utilizzo dei dpi nei casi previsti dal D.Lgs 81/08 ed il rispetto delle misure indicate (quali la turnazione o riduzione dell'orario quotidiano) per le lavorazioni ove è individuato il rischio di lesioni per esposizione al rumore.

L'appaltatore e tutte le aziende e lavoratori autonomi operanti in cantiere sono impegnate, con l'accettazione del presente piano, ad osservare le eventuali prescrizioni aggiuntive volte a ridurre l'esposizione al rumore imposte anche successivamente all'appalto ed in qualsiasi momento della fase di esecuzione ad insindacabile discrezione dal coordinatore. Sarà quindi possibile che venga richiesto anche lo sfasamento temporale di lavorazioni rumorose senza alcun onere aggiuntivo a carico della stazione appaltante.

### **7.3.9 Contro il rischio di movimentazione manuale dei carichi**

I materiali nuovi da impiegare nelle lavorazioni presso i piani primo, secondo e terzo verranno portati in alto attraverso verricello da posizionare su apposito castelletto sul retro dell'edificio. I materiali di risulta delle demolizioni verranno invece convogliati dai vari piani ai cassoni scarrabili della raccolta differenziata, posti all'interno dell'area di deposito situata sul parcheggio esterno di proprietà, mediante convogliatore di macerie plastico installato sulla facciata posteriore dell'edificio.

Bisognerà porre la massima attenzione nel movimentare i materiali all'interno dell'edificio nel periodo in cui saranno presenti anche i dipendenti regionali.

Devono inoltre essere adottate le consuete misure previste dalle norme di tutela della salute dei lavoratori per la movimentazione manuale dei materiali.

### **7.3.10 Contro il rischio dall'uso di sostanze chimiche**

- Utilizzo di prodotti particolari che possono esporre gli operatori a rischio chimico:

Qualora le imprese, avendolo esplicitato nel POS o nelle relative integrazioni, utilizzino prodotti che espongano a rischio chimico, dovranno comunque attenersi a tutte le precauzioni di cui alle schede tecniche, ed il coordinatore potrà disporre misure protettive in relazione all'esposizione al rischio chimico.

L'appaltatore e tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti in cantiere sono impegnate, con l'accettazione del presente piano, ad osservare le eventuali prescrizioni aggiuntive relative a rischio chimico imposte anche successivamente all'appalto ed in qualsiasi momento della fase di esecuzione ad insindacabile discrezione dal coordinatore.

### **7.3.11 Precauzioni a fronte della possibile presenza di amianto**

Allo stato attuale non risulta la presenza di amianto all'interno dell'edificio. In ogni caso qualora in fase di lavorazione venga riscontrata la possibile presenza di amianto dovranno essere immediatamente sospese le lavorazioni e adottate le procedure previste dalla normativa di riferimento.

## **8 Sezione 8 - Interferenze tra le lavorazioni - prescrizioni operative, misure preventive e protettive, e dispositivi di protezione individuale (Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2 lett. e)**

### **8.1 Analisi delle interferenze**

#### 1. Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.3.1

Il cronoprogramma di cui alla Sezione 12 è stato elaborato in modo da evitare la sovrapposizione temporale delle fasi di lavorazioni, da avanzare in modo parallelo tra i diversi piani dell'edificio.

Molto importante è l'informazione: l'ingresso in cantiere di ogni nuovo operatore deve essere comunicato al capo cantiere, al direttore dei lavori ed al coordinatore in fase esecutiva; l'attività potrà essere distribuita sui vari locali senza interferenze. Considerata l'importanza della comunicazione, la presenza di maestranze che non conoscano la lingua italiana deve essere accompagnata da persona in grado di tradurre la lingua di origine.

#### 2. Attività di cantiere - attività uffici.

Lo stabile oggetto dell'intervento non è occupato dall'attività degli uffici. Potranno tuttavia essere presente attività residuale e di trasloco durante le prime fasi dei lavori. Sarà pertanto necessario prestare la massima attenzione nell'ingresso e nell'uscita dei veicoli del cantiere sulla viabilità esterna, nella movimentazione dei materiali ed in genere in tutte le attività che possano interferire con persone e veicoli estranei al cantiere.

### **8.2 Prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale**

(Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.3.2)

Riferirsi alla **Sezione 14** del piano (Disciplinare), ed in particolare agli articoli **14.6.7** (Programma dei lavori, modifiche, sviluppo dei lavori).

In caso di interferenza o sovrapposizione rispettare sempre le procedure e la gerarchia come stabilite nel mansionario sempre alla **Sezione 14** del piano (Disciplinare), **paragrafo 5**.

Si dispone l'obbligo dell'impresa affidataria - per mezzo del direttore di cantiere - di ordinare, fare osservare, e sovrintendere alle disposizioni richiamate per l'eliminazione o riduzione dei rischi da interferenza.

## **9 Sezione 9 - Misure di coordinamento (Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2 lett. f)**

relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture:

### **9.1 Previsione di uso comune**

Salvo che sia diversamente specificato, sono poste in capo all'appaltatore la messa in opera, la manutenzione e la cura dell'efficacia di attrezzature, apprestamenti, infrastrutture e 'A d.p.c. di seguito indicati:

- recinzione,
- impianto elettrico di cantiere.
- trabattelli.

Si prevede che le attrezzature e gli apprestamenti sopra elencati siano in uso comune alle imprese.

### **9.2 Procedure generali**

L'uso contemporaneo da parte di più imprese delle stesse attrezzature ed apprestamenti è vietato, con deroga nel caso le ditte si trovino ad operare ognuna in un luogo diverso e separato, solo dopo che sia stata attivata la procedura di coordinamento e di formazione/informazione da parte dell'impresa affidataria per tramite del direttore di cantiere.

Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il Coordinatore per l'esecuzione verifica

periodicamente, previa consultazione della direzione lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed il cronoprogramma dei lavori, se necessario.

#### Prescrizioni speciali

##### Impianto elettrico di cantiere

Il gestore (unico e non sostituibile) dell'impianto elettrico di cantiere è individuato nel direttore tecnico di cantiere nominato dall'appaltatore. Vedi 7.2.4 e 14.5 ai quali si rimanda.

Le ditte subappaltatrici non possono disporre di propria iniziativa riguardo l'utilizzo dell'impianto elettrico di cantiere. Prima di ogni utilizzo dovrà essere interpellato il direttore tecnico di cantiere.

### **10 Sezione 10 - Modalità operative della cooperazione e del coordinamento tra i datori di lavoro (Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2 lett. g)**

#### **10.1 Disposizioni**

L'organizzazione delle attività in cantiere (cooperazione e coordinamento) nonché la reciproca informazione avvengono per mezzo dell'attività del Direttore di Cantiere. Vedi all'interno della Sezione Disciplinare il mansionario (punto 4.5 del presente piano).

A propria discrezione, il Coordinatore per l'esecuzione effettua controlli "random" per accertare l'effettivo rispetto di quanto disposto, o esegue riunioni di coordinamento in cantiere, tanto per accertare il rispetto di quanto disposto, quanto per provvedere direttamente (anche in modo parziale) alle attività di coordinamento e di informazione.

### **11 Sezione 11 - Organizzazione pronto soccorso, antincendio, evacuazione (Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2 lett. h)**

#### **11.1 Gestione comune delle emergenze**

Salvo diversa procedura, formalizzata con verbale di concordamento, nel cantiere di cui al presente piano è da attuarsi la gestione comune delle emergenze.

**La gestione delle emergenze è quindi posta in capo all'appaltatore (od all'impresa capofila dell'ATI), al direttore tecnico di cantiere ed ai lavoratori individuati all'uopo dall'appaltatore stesso.**

La stessa Impresa in caso di impossibilità alla gestione di tale servizio potrà demandarlo, previa informazione del Coordinatore in fase di esecuzione e compilazione della sottostante tabella di variazione, ad altra ditta presente in cantiere che accettasse per iscritto.

#### **Ditte incaricate della gestione e del coordinamento delle emergenze, in caso di impossibilità da parte della ditta appaltatrice:**

data inizio data fine	ditta	firma responsabile	

#### **Linee guida per l'organizzazione delle emergenze**

##### **Obblighi dell'impresa che gestisce le emergenze**

L'Impresa destinata all'organizzazione delle emergenze e del primo soccorso dei lavori dovrà, prima dell'inizio degli stessi, provvedere a :

- Allestire gli opportuni Presidi Sanitari come di seguito suggeriti ed a controllare che altrettanto venga

- ottemperato dai propri subappaltatori;
- Individuare il tragitto più breve e più sicuro per raggiungere la più vicina struttura di Pronto Soccorso della zona;
- Conservare in cantiere le Schede di Sicurezza relative a tutti i prodotti tossico nocivi utilizzati nelle lavorazioni sia proprie che quelle dei subappaltatori;
- Individuare un addetto alla gestione delle emergenze del cantiere che dovrà assicurare la propria presenza in cantiere per tutto l'orario di lavoro;
- Dotare gli operatori di cantiere di almeno un telefono con contratto di telefonia mobile;
- In relazione all'emergenza che provochi l'evacuazione del cantiere viene definito un punto di raccolta per le persone evacuate in prossimità dei baraccamenti di cantiere al fine di evitare affannose ricerche di persone credute disperse.

### **L'emergenza infortunio**

I lavoratori, salvo cause di forza maggiore sono tenuti a segnalare immediatamente ai propri responsabili della sicurezza ogni eventuale infortunio comprese le lesioni di piccole entità loro occorsi in occasione di lavoro.

In caso di infortunio o malessere improvviso, è necessario recarsi immediatamente al posto di medicazione del cantiere. E' importante che ogni infortunio, ancorché lieve, sia denunciato in modo che:

1. l'infortunato possa ricevere immediatamente le cure del caso. Il trascurare ferite anche lievi può portare gravi inconvenienti,
2. possa essere redatta la scheda di infortunio,
3. il fatto venga esaminato allo scopo di adottare le misure necessarie atte ad impedire il ripetersi di incidenti simili.

Si raccomanda, qualora si rendesse necessario l'intervento dell'autolettiga del 118 sul luogo dell'infortunio, di segnalare sempre telefonicamente il luogo preciso avendo cura che una persona si porti poi sulla strada principale per attendere i soccorsi, per fornire le indicazioni del caso e segnalare l'esatta posizione dell'infortunato.

### **L'emergenza incendio**

La sorveglianza delle possibili cause di innesco è lasciata ad ogni singolo operatore che in caso di principio di incendio dovrà necessariamente dare l'allarme ai suoi colleghi. Al responsabile delle emergenze sarà dato il compito di valutare la gravità dell'incendio e l'opportunità di chiamare i soccorsi o gestire la situazione con i presidi antincendio a disposizione. A tale proposito sarà opportuno informare quanti più addetti possibili sul corretto utilizzo degli estintori e della necessità di non usare assolutamente acqua per spegnere incendi che interessino il quadro elettrico o macchine sotto tensione.

### **Presidi sanitari e di pronto soccorso**

Saranno allestiti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso:

- Cassetta di pronto soccorso per posti di lavoro per 3 o più persone allegato 1 DM 15/7/2003 n. 388

La cassetta di pronto soccorso riconosciuta come costo sicurezza sarà messa a disposizione dall'Impresa appaltatrice a tutti gli addetti al cantiere.

N.B. Il materiale di pronto soccorso va tenuto in un luogo pulito e conosciuto da tutti, segnalato con appositi cartelli indicatori, riparato dalla polvere, ma non chiuso a chiave per ovvi motivi di agibilità.

## **11.2 Strutture presenti sul territorio**

Identificazione e recapiti telefonici

-----  
**Pronto soccorso:** Tel. **112**

-----  
**Vigili del fuoco:** Tel. **112**  
-----

**12 Sezione 12 - Durata prevista delle lavorazioni**

Si prevede un quantitativo di circa 540 uomini/giorno per una durata dei lavori di **75 giorni**.

Il Cronoprogramma dei lavori è indicativo e non vincolante per quanto attiene la durata delle fasi di lavoro, fatta salva l'esigenza di evitare sovrapposizioni.

Il Cronoprogramma è redatto anche al fine di limitare la sovrapposizione di fasi di lavoro.

Quando dalla lettura del cronoprogramma risulta sovrapposizione temporale di due fasi di lavoro in uno stesso periodo, si rientra in uno dei seguenti casi:

- le fasi di lavoro sono molto brevi, e possono svolgersi in successione nella stessa settimana (la sovrapposizione temporale è apparente, non vi è interferenza);
- le fasi di lavoro si svolgono in luoghi diversi e separati o separabili (vi è sovrapposizione temporale ma non spaziale, è possibile evitare con opportune modalità l'interferenza pericolosa).

L'obbligo di impedire l'accidentale interferenza nei casi suddetti, impartendo gli ordini necessari, è del Direttore di Cantiere.

L'obbligo di impedire ulteriori accidentali interferenze, impartendo gli ordini necessari, è del Direttore di Cantiere.

Il cronoprogramma dei lavori è il seguente:

	Settembre '17	Ottobre '17	Novembre '17
<b>LAVORAZIONI</b>			
<b>EDILE - PIANO TERRA</b>			
0 Demolizioni			
1 Intonaci			
2 Caldane			
3 Pavimenti ceramiche bagni			
4 Rivestimenti ceramiche bagni			
5 Contropareti, cartongesso e pareti			
6 Pavimenti ceramica			
7 Orditura controsoffitti			
8 Pannelli controsoffitti			
9 Porte interne bagni			
10 Pavimento sopraelevato			
11 Bussola ingresso			
12 Tinteggiature			
<b>IMPIANTI - PIANO TERRA</b>			
13 demolizione impianti elettrici e meccanici			
14 Quadri Elettrici di Piano			
15 imp.luce normale, emergenza, forza			
16 Impianto Illuminazione			
17 Impianto Trasmissione dati			
18 imp. Idrico Sanitario - Riscaldamento			
19 Prove controlli collaudi			
<b>PRIMO-SECONDO-TERZO PIANO EDILE</b>			
0 Demolizioni			
1 Caldane			
2 Pavimenti ceramiche bagni			
3 Rivestimenti ceramiche bagni			
4 Orditura controsoffitti			
5 Pannelli controsoffitti			
6 Porte interne bagni			
7 Tinteggiature			
<b>PRIMO-SECONDO-TERZO PIANO IMPIANTI</b>			
8 Quadri Elettrici di Piano			
9 Impianto Illuminazione			
10 Impianto Idrico Sanitario			
11 Prove controlli collaudi			
<b>Lavorazioni comuni immobile</b>			
0 Quadro Elettrico Generale			
1 Marciapiedi			
2 Disallestimento cantiere			
<b>IMPIANTI</b>			
3 Quadro elettrico generale			
4 impianto elettrico seminterrato			
5 impianto scarichi seminterrato e collegamenti			
6 Prove controlli collaudi			

**13 Sezione 13 - Stima dei costi per la sicurezza**

<b>COD.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>COSTO UNIT.</b>	<b>TOTALE</b>
OS.01	Pulizia e sistemazione di locale interno per realizzazione di spogliatoio, compresa fornitura, per tutto il periodo del cantiere, di panche e armadietti a due scomparti, in numero adeguato al numero dei lavoratori, a norma del D.Lgs 81/08.	a corpo	1	303,00	303,00
OS.02	Fornitura e posa in opera di recinzione area deposito di tipo modulare h min. 2.00 m composta da elementi prefabbricati in acciaio zincato, prezzo riferito per tutta la durata dei lavori, compreso anche la rimozione a fine lavori e la pulizia finale.	ml	54	9,69	523,26
OS.03	Fornitura e posa in opera di rete arancione in polietilene alta densità. Prezzo riferito per tutta la durata dei lavori. Inclusa rimozione a fine lavori.	ml	54	2,12	114,48
OS.04	Fornitura e posa in opera di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti con rete metallica elettrosaldata, prezzo riferito per tutta la durata dei lavori. Inclusa rimozione a fine lavori.	mq	6	25,32	151,92
OS.05	Fornitura e posa in opera di lampeggiatore crepuscolare. Prezzo riferito all'intera durata dei lavori e relativa manutenzione e rimozione finale.	cad	6	9,90	59,40
OS.06	Compenso per l'utilizzo di quadri elettrici di distribuzione da cantiere conformi alle norme CEI 17.13/1 (EN 60439-1) e CEI 17.13/4 (EN 60439-4) con grado di protezione IP55, costituiti da involucro in materiale isolante, antiurto e autoestinguente per installazione a parete o per il fissaggio su cavalletto autoportante, dotati di porte con chiave triangolare per impedire l'accesso al quadro a persone non autorizzate, adatti ad essere chiusi a spine inserite, con installate al suo interno cassette con morsettiera, gruppi presa IP55 di tipo interbloccato, cassette complete di interruttori di protezione magnetotermici con potere di interruzione da 6 kA e di tipo differenziale tarato a 0,03 A, incluso il collegamento della linea di alimentazione mediante spina fissa esterna al quadro o mediante morsettiera, pulsante luminoso di emergenza installato sulla carpenteria del quadro all'esterno completo di bobina di sgancio sull'interruttore generale, certificazione CEI 17.13/4 (EN 60349-4), cablaggio, collegamenti elettrici, opere accessorie e di finitura. Compreso il lievo alla fine dell'utilizzo. Quadro compreso di n. 2 prese 2P+T da 16 A, n. 2 prese 3P+T da 16 A e n. 1 presa 3P+T da 32 A, complete di interruttori magnetotermici e interruttore generale magnetotermico differenziale 4P - 40 A - 0,03 A	cad	1	447,52	447,52

OS.07	Fornitura e posa di cavi elettrici tripolari tipo H07RN-F 0,6/1 kV isolati in PVC con guaina esterna in neoprene, conformi alle norme CEI 20-19, CEI 20-35, UNEL 00722/69, posati a vista, completi di capicorda, fascette di ancoraggio, giunzioni e serraggio indiretto, compresi collegamenti, prezzo riferito per tutta la durata dei lavori. Cavo 3x2,5 mmq	m	180	3,50	630,00
OS.08	Fornitura di quadretto elettrico portatile da cantiere dotato di magnetotermico e differenziale + multipresa con prolunga su arrotolatore, compreso rilascio della dichiarazione di conformità.	cad	5	251,62	1.258,10
OS.09	Fornitura di faro alogeno per illuminazione di cantiere, grado di protezione IP65, montato su supporto trasportabile. Potenza 1000 W. Prezzo riferito all'intera durata dei lavori.	cad	6	12,18	73,08
OS.10	Fornitura di apparecchio illuminante stagno, con grado di protezione IP65, completo di collegamento alla linea elettrica. Prezzo riferito all'intera durata dei lavori. 2x36W.	cad	20	13,44	268,80
OS.11	Compenso per la predisposizione della documentazione dell'impianto elettrico di cantiere, secondo le norme CEI di settore, predisposizione della dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/90 completa di allegati obbligatori e suo deposito presso gli Enti di controllo ed ISPESL, compresa una copia da conservare presso il cantiere. Per potenza installata fino a 10 kW	cad	1	401,33	401,33
OS.12	Fornitura e posa in opera di tabella di segnalazione e/o pericolo, in plastica o alluminio, di idonea dimensione	cad	10	5,00	50,00
OS.13	Fornitura di trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega d'alluminio per esecuzione opere interne, per altezze fino a 5,4 m, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di smontaggio e ritiro a fine lavori. Prezzo riferito all'intera durata dei lavori.	cad	3	780,00	2.340,00
OS.14	Nolo di alzalastre telescopica elettrica, mobile, per l'elevazione dei pannelli di cartongesso fino all'altezza massima di 5 m, ogni onere incluso. Prezzo riferito per l'intero periodo dei lavori.	cad	1	250,00	250,00
OS.15	Fornitura di estintore, omologato secondo le normative vigenti. Prezzo indicato per l'intero periodo di utilizzo.	cad	10	50,13	501,30
OS.16	Compenso per uso di archetto con inserti auricolari antirumore (UNI EN 352-1).	cad	6	6,28	37,68
OS.17	Compenso per uso di occhiali per la protezione meccanica e da impatto degli occhi, di linea avvolgente, con ripari laterali e lenti incolore in policarbonato (UNI EN 166).	cad	4	3,99	15,96
OS.18	Compenso per uso di mascherina facciale filtrante monouso, per polveri nocive, fumi e nebbie, Classe FFP2S (UNI EN 149).	cad	8	9,24	73,92
OS.19	Fornitura di cassetta pronto soccorso in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs 81/08, comprese le eventuali integrazioni dei presidi.	cad	1	49,81	49,81

OS.20	Operaio comune. Oneri per l'assistenza alla movimentazione dei mezzi di trasporto che entrano od escono dal cantiere.	a corpo	1	123,00	123,00
OS.21	Realizzazione castelletto sul retro dell'edificio, compresa installazione di vericello.	a corpo	1	780,00	780,00
OS.22	Compenso per riunioni di coordinamento di cantiere, della durata di 15 minuti in 4 persone	a corpo	1	180,00	180,00
				<b>TOTALE</b>	<b>8.632,56</b>

## **14 Sezione 14 - Disciplinare**

Contenente le disposizioni integrative generali relative alla gestione del cantiere

### **14.1 Premessa**

Il documento di cui fa parte il presente disciplinare costituisce il "Piano di sicurezza e di coordinamento" di cui all'art. 100 del T.U.S.L., e presenta i requisiti prescritti in relazione al cantiere e alle opere da realizzarsi.

Lo scopo principale, oltre a quanto previsto dal testo del Decreto, è quello di fissare le procedure e gli adempimenti necessari per prevenire (o in subordine limitare) l'insorgere di condizioni di possibili rischi per le persone ed assicurare così un regolare svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza, nel rispetto delle norme antinfortunistiche e delle relative misure di sicurezza previste dalla legge.

Il piano ha carattere prescrittivo per l'impresa affidataria, le imprese esecutrici, i lavoratori autonomi, che in qualsivoglia forma o modo accedono al cantiere, in attuazione dell'art. 100, c. 3 del Decreto.

Il piano costituisce un insieme organico e compiuto. Le prescrizioni contenute in singole parti, estrapolate dal piano nella sua completezza, non permettono di perseguire adeguatamente lo scopo principale enunciato più sopra. Inoltre, del piano fa parte integrante la normativa richiamata.

### **14.2 Descrizione sommaria del cantiere e delle opere, affidamento di incarico**

Le opere sono più puntualmente descritte negli elaborati del progetto richiamato in **Sezione 4**; nella medesima sezione sono individuate le coordinate generali dell'intervento ed una descrizione sommaria dello stesso.

Il Committente, a seguito di valutazione preventiva della natura delle opere, ai sensi dell'Art. 90 del D.Lgs. 09.05.2008 n° 81 (T.U.S.L.) ha affidato incarico per le prestazioni del Coordinatore che le ha accettate e che sottoscrive il presente piano.

### **14.3 Definizioni**

Ai fini del presente documento e del conseguente coordinamento in fase di esecuzione dei lavori vengono precisate le seguenti definizioni, ad integrazione di quanto già definito nella legislazione e nelle norme vigenti.

Decreto:

ove non sia diversamente specificato, è il D.Lgs. 09.05.2008 n° 81, recante il Testo unico sicurezza sul lavoro (T.U.S.L.).

Affidatario:

coincidente con Appaltatore o Assuntore dei lavori; il soggetto al quale è affidata la realizzazione dell'opera, ed al quale sono corrisposti i relativi pagamenti, personalmente rappresentato dal legale rappresentante.

Impresa:

ogni soggetto, provvisto di Partita IVA, a cui è affidata, direttamente dal Committente o in subappalto dall'Appaltatore, la realizzazione di opere o la fornitura di servizi, e che operi all'interno del cantiere; si stabilisce che tale definizione ha valore anche per la corretta applicazione degli obblighi derivanti dal T.U.S.L.

Lavoratore autonomo:

ogni soggetto, provvisto di Partita IVA individuale, a cui è affidata, direttamente dal Committente o in subappalto dall'Appaltatore, la realizzazione di opere o la fornitura di servizi, e che operi all'interno del cantiere senza avvalersi della collaborazione di personale dipendente o di altri lavoratori assimilabili (apprendisti, tirocinanti, etc.); si stabilisce che tale definizione ha valore anche per la corretta applicazione degli obblighi derivanti dal T.U.S.L.. Al lavoratore autonomo così definito non è posta in capo la redazione e la trasmissione del POS.

Si conviene che non è definito lavoratore autonomo, bensì è definito impresa, ogni soggetto provvisto di Partita IVA anche individuale, che eserciti la propria attività avvalendosi di altri lavoratori dipendenti o soci o altri soggetti assimilabili, quali tirocinanti o praticanti o lavoratori assunti con contratto di lavoro interinale.

Direttore di Cantiere:

lavoratore con il grado di dirigente, le cui caratteristiche e mansioni (per quanto attiene la sicurezza) sono meglio specificate al punto 14.5.

Preposto:

il preposto è il lavoratore che sovrintende al lavoro di altri, ad esempio ed in genere nel cantiere edile è il caposquadra, le cui caratteristiche e mansioni (per quanto attiene la sicurezza) sono meglio specificate al punto 14.5.

Cantiere:

Il luogo, o i luoghi, ove si realizzano le opere compiute e si effettuano le lavorazioni oggetto dell'appalto.

Lavori:

Tutte le operazioni che vengono compiute, durante la durata del cantiere (fino alla data di formale comunicazione di chiusura dei lavori), ai fini della realizzazione delle opere oggetto dell'appalto, all'interno del perimetro di cantiere.

Sono da ritenersi inclusi:

- i trasporti e le movimentazioni, (si ribadiscono i limiti di cui sopra);
- i sopralluoghi e le opere per allacciamenti di servizi.

Lavoratore:

persona che presta il proprio lavoro ad un datore di lavoro, in alternativa lavoratore autonomo; nel caso specifico lavoratore che compie le operazioni qui definite lavori.

Piano:

ove non specificato diversamente è il "piano di sicurezza e di coordinamento" detto anche PSC di cui al T.U.S.L., ed i relativi aggiornamenti.

POS, piano operativo di sicurezza:

è il piano operativo di sicurezza, come definito dall'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 s.m. (Codice degli appalti e dei contratti) e dall'art. 90, c. lett. h) del T.U.S.L.

Coordinatore:

ove non specificato diversamente è il "Coordinatore per la progettazione" o il "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" (a seconda che si sia in fase di progettazione o esecuzione dei lavori) di cui al T.U.S.L.

DPI: dispositivo di protezione individuale (V. al riguardo T.U.S.L.).

DPC: dispositivo di protezione collettiva; equivale ed indica anche il mezzo di protezione collettiva.

Comunicare (comunicazione), richiedere (richiesta):

tali azioni, indipendentemente dall'interpretazione letterale della parola, non possono essere ritenute compiute se non effettuate in forma scritta comprovata.

Controllare (controllo):

prendere visione in modo diretto dell'avvenuta effettuazione di un'operazione o dello stato di una cosa o situazione; il controllo diretto di una operazione in atto implica la presenza del soggetto responsabile.

Assicurare (-rsi), accertare (-rsi), assicurazione, accertamento:

compiere o fare compiere a persona di fiducia gli atti che garantiscono, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'avvenuta effettuazione di un'operazione o lo stato di una cosa o situazione. Tale azione deve essere comprovabile mediante documentazione scritta.

Rapporto:

descrizione di una operazione, redatta dal soggetto responsabile e da questo sottoscritta, conservata e posta a disposizione dei soggetti interessati.

Verbale:

documento in cui sono descritte attività e/o riportate dichiarazioni, redatto contestualmente alle stesse e sottoscritto dagli interessati e se opportuno da eventuali testimoni.

Inizio, sospensione, chiusura dei lavori o delle fasi o operazioni:

salvo diversa specifica si intendono gli effettivi inizio, sospensione, chiusura; non sono necessariamente coincidenti con inizio, sospensione, chiusura ai fini dell'iter della pratica edilizia di autorizzazione o affine, ovvero ai fini dell'iter amministrativo di realizzazione dell'opera pubblica. Vengono formalizzati dal Coordinatore mediante comunicazione o rapporto o Verbale.

#### **14.4 Richiamo alla legislazione vigente**

L'impresa affidataria, le imprese esecutrici, i lavoratori autonomi si impegnano ed obbligano ad attivare ogni procedura necessaria, preventiva o contemporanea all'esecuzione dei lavori stessi, affinché tutti i lavori oggetto dell'appalto siano eseguiti in conformità alle Leggi e disposizioni da applicarsi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

In generale si impegnano ad operare nel futuro cantiere nel pieno rispetto del:

- D.Lgs. 81/2008, nuovo Testo unico per la sicurezza sul lavoro (T.U.S.L.) ed in particolare in relazione alla conduzione generale ed alle proprie particolari attività nel cantiere edile si impegnano al rispetto del:
  - Titolo I, con particolare riferimento agli obblighi dei datori di lavoro;
  - Titolo III, in relazione alle attrezzature di lavoro;
  - Titolo IV, con particolare riferimento agli obblighi dei datori di lavoro (in relazione al Capo I di recepimento della Direttiva cantieri mobili), ed alla sicurezza nelle costruzioni e nei lavori in quota di cui al Capo II;
  - Allegato VI, per l'uso delle attrezzature di lavoro;
  - Allegato XIII, per la logistica del cantiere;
  - Allegato XVIII, per la viabilità nei cantieri, i ponteggi, ed altro;
  
- Allegati XIX, XX, XXI per i ponteggi, le scale, la formazione per i lavori in quota;
- oltre ad ogni altro aspetto prescrittivo rilevante nel futuro cantiere.

Si impegnano altresì ad operare nel rispetto di:

- Norma CEI 64-17 (Guida alla esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri)
- Norma CEI 64-8/7, Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari; 704. Cantieri di costruzione e di demolizione.
- Successivi aggiornamenti normativi.

Preso atto che l'appalto è relativo a lavori pubblici, L'impresa affidataria, le imprese esecutrici, i lavoratori autonomi si impegnano altresì ad osservare il:

- L.R. 14/2002 e relativi decreti attuativi;
- D.Lgs. 50/2016 s.m., in materia di contratti e appalti;

L'impresa affidataria, le imprese esecutrici, i lavoratori autonomi si obbligano, con l'accettazione degli appalti e comunque anche per la sola tacita accettazione, espressa con l'entrata in cantiere, ad operare nel rispetto di qualsiasi norma di legge anche non esplicitamente richiamata nel contratto, nel progetto o nel PSC, facendosene garanti davanti alla Committente ed ai suoi agenti tecnici, che hanno la legittima aspettativa del rispetto di quanto al paragrafo precedente.

#### **14.5 Mansioni**

Ai fini della sicurezza e salute di cui al presente documento, le mansioni del Direttore di Cantiere sono principalmente le seguenti, oltre a quanto altrove specificato.

- Nominare i lavoratori preposti informando o facendo sì che siano informati del loro ruolo tutti i lavoratori coinvolti o presenti nelle operazioni in atto.

- Comunicare ai preposti e anche per tramite di questi ai lavoratori le informazioni, misure e disposizioni contenute nel presente piano, per quanto di loro competenza.
- Comunicare ai preposti e anche per tramite di questi ai lavoratori le istruzioni e indicazioni di loro competenza.
- Comunicare ai preposti e anche per tramite di questi ai lavoratori le istruzioni e indicazioni di loro competenza, eventualmente trasmesse dal Committente o dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
- Provvedere o suggerire l'adeguamento delle misure e disposizioni descritte nel presente documento, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, ovvero qualora le predette risultino insufficienti.
- Pianificare la eventuale presenza simultanea o successiva delle diverse imprese, o lavoratori autonomi, all'interno del cantiere, e disporre l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, ascensori, mezzi logistici e di protezione collettiva.
- Fare sì che siano poste in atto le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi nel cantiere e ai fini dell'evacuazione dei lavoratori.
- Designare preventivamente, tra i lavoratori delle diverse imprese, con la collaborazione dei datori di lavoro, gli incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori, salvataggio, pronto soccorso, gestione dell'emergenza (ivi compreso l'eventuale rischio idraulico).
- Assicurarci dell'avvenuta formazione e informazione dei lavoratori in relazione alle operazioni che dagli stessi saranno effettuate.
- Sospendere, in caso di segnalazione o accertamento diretto di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni.
- Prescrivere, quando ciò sia necessario, che le singole operazioni avvengano sotto il proprio diretto controllo o sotto il controllo di un preposto.
- Prescrivere, quando necessario, controlli a macchine, attrezzature, opere provvisorie.
- Sovrintendere alla corretta realizzazione, modifica e manutenzione delle opere provvisorie.
- Comunicare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e per conoscenza al Committente ogni atto significativo ai fini della sicurezza.
- Assumere ed esercitare il ruolo di gestore dell'impianto elettrico di cantiere.

Tutte le operazioni verranno eseguite dai lavoratori dietro indicazione personale del Direttore di Cantiere o di lavoratori preposti, formalmente individuati dal Direttore di Cantiere, del cui ruolo saranno a conoscenza tutti i lavoratori coinvolti o presenti nelle operazioni in atto.

Ai fini della sicurezza e salute di cui al presente documento, le mansioni dei preposti sono principalmente le seguenti.

- Coordinare i singoli lavoratori nell'attuazione delle misure tecniche di sicurezza, in base alle istruzioni del Direttore di Cantiere.
- Sovrintendere all'applicazione delle misure tecniche di sicurezza e delle procedure da parte dei lavoratori.
- Controllare, in apertura di cantiere, e successivamente con la cadenza che sarà ritenuta opportuna dal Direttore di Cantiere, il corretto stato di conservazione e funzionalità dei DPI, delle macchine, delle attrezzature.
- Controllare l'utilizzo da parte dei lavoratori dei DPI, delle macchine, delle attrezzature.
- Interrompere immediatamente, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni, e darne tempestiva comunicazione al Direttore di Cantiere.

Ai fini della sicurezza e salute di cui al presente documento, le mansioni dei lavoratori sono principalmente ed oltre a quanto altrove prescritto quelle descritte all'art. 20, T.U.S.L. - Obblighi dei lavoratori.

Si riporta il principio fondamentale - responsabilizzante direttamente il lavoratore ai fini della sicurezza - enunciato al c. 1 del predetto articolo.

“1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.”

I lavoratori (che non operino avendo grado dirigenziale) operano attenendosi alle istruzioni del Direttore di

Cantiere o dei preposti da egli delegati. Si sottolinea questo punto e si precisa, ed è dovere del Direttore di Cantiere informarne tutti i lavoratori, che i lavoratori stessi non devono richiedere né ricevere ordini dal Coordinatore. Qualora ritengano di avere ricevuto un ordine dal Coordinatore, devono attenersi solo dopo che lo stesso sia stato puntualmente ribadito dal Direttore di Cantiere o dal preposto.

A scanso di eventuali erranee interpretazioni si precisa che anche in caso di opere eseguite in subappalto le mansioni e responsabilità del Direttore di Cantiere nonché ovviamente quelle dei preposti e lavoratori rimangono invariate. In tale caso l'Appaltatore ed il suo Direttore di Cantiere possono avvalersi della collaborazione dei datori di lavoro subappaltatori e dei loro dirigenti e responsabili per la sicurezza sul lavoro.

#### **14.6 Procedure e controlli generali ai fini della sicurezza**

##### **14.6.1 Contenuti del POS e informazioni generali**

Ai sensi del T.U.S.L. Allegato XV il POS è completo delle informazioni generali che il legislatore ha obbligatoriamente imposto alle imprese di comunicare al Coordinatore ed al Committente, in relazione alla sicurezza di cantiere, escluse quelle previste da altre norme e con altri fini.

L'assenza di anche una sola delle informazioni richieste per il POS è condizione sufficiente per la mancata accettazione.

La sola presentazione del POS non è condizione sufficiente per l'accesso al cantiere.

L'accesso al cantiere è subordinato ad autorizzazione, previa:

- verifica dell'idoneità a cura del committente o di suo delegato;
- accettazione del POS a cura del coordinatore.

Il POS deve essere completo di tutte le informazioni richieste e deve essere ordinatamente compilato, in conformità all'elenco di cui al comma 1 sopra riportato. La consultazione dell'indice o sommario deve consentire senza alcun equivoco e deve permettere di individuare le informazioni previste.

Vedi ai fini dell'esame e valutazione dei POS le procedure al punto **14.16.1**.

##### **14.6.2 Oneri dell'appaltatore/affidatario e appalti/affidamenti diretti**

All'affidatario dei lavori spettano tutti gli oneri di organizzazione, governo e controllo delle attività di cantiere e delle attività in cantiere, descritti o richiamati nel presente piano.

L'attività dell'affidatario ed in particolare le attività di direzione del cantiere e di vigilanza sono riferiti a tutti i lavori svolti nel luogo del progetto e per tutto il lasso di tempo descritto nel presente piano ed individuato in **Sezione 12** e contrattualmente. Tali attività tecniche, che si intendono affidate a tutti gli effetti all'appaltatore, e che si svolgono mediante organizzazione, coordinamento tra imprese e lavoratori autonomi, vigilanza, devono riferirsi a tutti i soggetti (datori di lavoro / lavoratori autonomi) presenti all'interno del cantiere anche se su nomina diretta della committente.

La committente quindi dà fin d'ora piena delega e mandato all'appaltatore - di cui costituisce accettazione la sottoscrizione del PSC (o l'accettazione in qualsiasi forma, anche mediante sottoscrizione del contratto) - di impartire istruzioni e ordini ai fini della sicurezza per mezzo del direttore di cantiere, a tutti i soggetti presenti in cantiere anche se su nomina diretta della committente.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume l'onere dell'allestimento completo del cantiere, della applicazione del PSC e della direzione del cantiere.

Tali obblighi si intendono estesi e riferiti ad ogni attività che si svolga nel cantiere, a far data dalla consegna, per il completamento delle opere e degli impianti fino alla formale ultimazione dei lavori, e per interventi successivi qualora resi necessari a seguito delle operazioni di collaudo.

L'appaltatore prende quindi esplicitamente atto senza riserva alcuna che il cantiere deve essere perfettamente allestito e la direzione di cantiere deve essere esercitata anche per le attività svolte da ditte o lavoratori operanti su appalto diretto della committente.

### **14.6.3                    Consegna del piano**

Il Coordinatore consegna copia del piano e dei relativi aggiornamenti al Committente e, su eventuale richiesta di questo, all'Appaltatore, da cui riscuote ricevuta.

Il piano, consegnato al Committente e da questi custodito, è posto a disposizione di tutti i soggetti interessati.

È responsabilità e onere dell'Appaltatore/affidatario provvedere alla riproduzione del piano e dei relativi aggiornamenti, alla consegna dello stesso (in tempo utile) a tutte le imprese operanti nel cantiere, alla riscossione di ricevuta e dichiarazione di accettazione con trasmissione di copia (o documento di prova equivalente) al Coordinatore.

L'Appaltatore provvede a custodire presso il cantiere copia del piano, a disposizione dei datori di lavoro, dei lavoratori, del Coordinatore, degli organi di vigilanza.

Quanto al presente punto 14.6.3 costituisce patto contrattuale.

### **14.6.4                    Riunioni di coordinamento**

Vengono convocate con preavviso via e-mail, oppure secondo un calendario concordato, fatti salvi motivi di urgenza (valutati a discrezione assoluta dal Coordinatore, nel qual caso i tempi di preavviso possono essere ridotti o annullati), dal Committente o dal Coordinatore; in questo secondo caso è facoltà del Coordinatore convocarle (oltretutto in cantiere).

La presenza alle riunioni di coordinamento è obbligatoria.

Le riunioni possono essere richieste da tutti i soggetti interessati.

### **14.6.5                    Prima riunione di coordinamento**

Viene convocata dal Coordinatore prima della consegna dei lavori. Sono convocati il Committente, il Direttore dei lavori, l'Appaltatore, le imprese già individuate.

### **14.6.6                    Sopralluogo in cantiere**

Il Coordinatore effettua sopralluoghi in cantiere, nel periodo di effettiva operatività dello stesso.

Nel corso del sopralluogo ordinario il Coordinatore verifica:

- il ruolo del Direttore di Cantiere e dei preposti e - con interrogazioni a campione, qualora lo ritenga necessario - la informazione dei lavoratori al riguardo;
- lo stato generale visibile di manutenzione del cantiere;
- la dotazione e l'uso - con controlli a campione - dei DPI; nell'occasione compie inoltre ogni altro controllo o indagine che ritenga opportuni.

Il Coordinatore può effettuare sopralluoghi straordinari, a propria discrezione, o in caso di urgenza, anche su segnalazioni del Committente, dei datori di lavoro, dei lavoratori, di terzi interessati.

Nel corso del sopralluogo straordinario il Coordinatore compie ogni controllo o indagine che ritenga necessaria a propria discrezione.

Di ogni sopralluogo viene redatto rapporto dal Coordinatore, o verbale che i presenti (Direttore di Cantiere, preposti) al sopralluogo sono tenuti a sottoscrivere, su richiesta del Coordinatore.

Il Direttore di Cantiere ed i preposti - se presenti - sono tenuti ad assistere il Coordinatore durante i sopralluoghi e la redazione del verbale.

La mancata assistenza e la mancata sottoscrizione del verbale configurano inadempienza grave al piano.

Il Coordinatore, nei casi in cui lo ritiene opportuno e a propria discrezione, può effettuare sopralluogo annunciandolo preventivamente. Ad esempio in caso siano previsti controlli di documentazioni o apprestamenti di cantiere che permangono durante le lavorazioni, ovvero che sia necessaria la presenza di determinati lavoratori.

Il Coordinatore può anche fissare un calendario dei sopralluoghi, qualora ritenga tale soluzione più idonea al controllo dell'applicazione del piano e soprattutto più idonea a fornire le indicazioni necessarie ad una corretta applicazione.

#### **14.6.7 Programma dei lavori, modifiche**

La successione delle fasi di lavoro è definita dagli elaborati di cui alla **Sezione 12** - Durata prevista delle lavorazioni (cronoprogramma dei lavori), ove sono determinate anche la durata, le imprese impegnate, il numero presunto di lavoratori.

Il Coordinatore ha facoltà di chiedere al Direttore di Cantiere programma dettagliato delle fasi di lavoro con indicazione delle imprese o delle squadre impegnate, al fine di un controllo puntuale dei lavori in cantiere.

Il Direttore di Cantiere ha l'obbligo di produrre i programmi richiesti nei tempi precisati dal Coordinatore.

L'assenza (o la riduzione a casi eccezionali) della sovrapposizione tra fasi di lavoro in uno stesso luogo è uno dei principi basilari del presente piano, in quanto di per se stessa comporta riduzione del rischio.

Naturalmente il Cronoprogramma dei lavori può subire modifiche in fase attuativa (anche non formalizzate), per quanto attiene la durata ed il numero di addetti delle fasi di lavoro, senza per questo solo fatto influire sulla valutazione del rischio e di conseguenza sulle misure atte ad eliminarlo o ridurlo.

Viceversa, quando l'Appaltatore rileva la necessità inderogabile di un'imprevista sovrapposizione di fasi di lavoro in uno stesso luogo e tempo (sovrapposizione temporale e spaziale), interpella immediatamente e con il necessario anticipo il Coordinatore al fine del necessario benessere scritto (non obbligatoriamente dovuto) e di un eventuale adeguamento del piano.

#### **Sviluppo dei lavori, successione delle imprese operanti nel cantiere**

Il progetto delle opere prevede, nel Capitolato Speciale di Appalto, che l'Appaltatore abbia facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente.

Peraltro detta facoltà può essere esercitata solamente nei limiti previsti dalla presente **Sezione 14** (Disciplinare) del piano; si rimarca che il programma dei lavori deve essere soggetto al benessere (non obbligatoriamente dovuto) da parte del Coordinatore.

L'Appaltatore ha l'obbligo di evidenziare nel proprio programma dei lavori le sovrapposizioni non già previste.

L'Appaltatore ha altresì l'obbligo di indicare dettagliatamente la corrispondenza tra le fasi di lavoro e le imprese che eseguiranno le stesse.

È fatto formale divieto all'Appaltatore di fare accedere al cantiere qualsiasi impresa quando non siano in corso fasi di lavoro per le quali era stata prevista la presenza dell'impresa in questione.

Il programma dello sviluppo dei lavori, completo della corrispondenza tra fasi di lavoro ed imprese incaricate, può essere prodotto per stralci successivi ed aggiornato all'occorrenza.

#### **Fasi di lavoro complesse**

Il Cronoprogramma dei lavori (in **Sezione 12**) è redatto al fine di impedire o in subordine di limitare la sovrapposizione di fasi di lavoro.

Qualora le fasi comportino la esecuzione di più operazioni di lavoro, anche da parte di operatori diversi, è opportuno che il Direttore di Cantiere operi come di seguito.

- le operazioni di lavoro sono sufficientemente brevi, e possono svolgersi in successione nel tempo destinato alla fase (la sovrapposizione temporale è apparente, il Direttore di Cantiere fa sì che non vi sia interferenza);

- le fasi di lavoro si svolgono in luoghi diversi e separati o separabili (vi è sovrapposizione temporale ma non spaziale, non vi è interferenza).

L'obbligo di impedire l'accidentale interferenza nei casi suddetti, o comunque in casi affini, impartendo gli ordini necessari, è del Direttore di Cantiere.

#### **14.6.8 Modifiche alle lavorazioni o varianti al progetto**

Il Committente consulta preventivamente il Coordinatore, in caso di variante al progetto o comunque di realizzazione delle opere in difformità da quanto previsto dal piano.

Il Direttore di Cantiere consulta preventivamente il Coordinatore, in caso di modifica delle tecniche di lavorazione

o comunque di realizzazione delle opere in difformità da quanto previsto dal piano.

È fatto divieto all'Appaltatore di eseguire o fare eseguire qualsiasi opera rientrante nei casi di cui al presente punto 14.6.8 senza il preventivo benestare scritto del Coordinatore.

#### **14.6.9 Recapito dei soggetti interessati**

Ogni soggetto interessato dall'applicazione del piano (Committente, Coordinatore, datori di lavoro, etc.) ha un proprio recapito (indirizzo, telefono, fax) che è riportato nel piano o che viene riportato a seguito di comunicazioni o aggiornamenti.

I diretti interessati sono responsabili per quanto attiene il ricevimento di tutte le comunicazioni via posta o fax al proprio recapito.

I recapiti delle imprese operanti in subappalto, unitamente a tutte le altre informazioni obbligatorie e necessarie, sono registrati nella Sezione 5 - Anagrafica di cantiere.

Peraltro, ai fini della gestione del coordinamento in fase di esecuzione dei lavori, il recapito delle predette imprese operanti in subappalto è obbligatoriamente stabilito presso l'Appaltatore. È posto in capo all'Appaltatore l'obbligo della tempestiva trasmissione in copia ai propri subappaltatori delle comunicazioni pervenute che li interessino.

Qualsiasi soggetto può modificare il proprio recapito comunicando formalmente la variazione agli altri soggetti interessati.

#### **14.7 Disposizioni tecniche generali complementari**

##### **14.7.1 Interferenze - Accesso al cantiere di terzi**

L'Appaltatore deve porre in atto tutte le misure atte ad evitare interferenza di terzi nelle attività di cantiere. In particolare devono essere resi inaccessibili agli stessi macchine e attrezzature nonché i luoghi ove sono depositati anche provvisoriamente materiali che possono essere fonte di rischio. Devono essere inaccessibili a terzi gli eventuali ponteggi ed opportunamente segnalate e delimitate le aree interessate alla caduta di cose. Devono essere inaccessibili tutti gli scavi aperti che comportino rischio di caduta o altro rischio.

Tutti i soggetti che accedono al cantiere devono attenersi alle indicazioni del Direttore di Cantiere (o in sua assenza del preposto in carica) ed utilizzare i DPI obbligatori.

In generale deve essere vietato l'accesso al cantiere a chiunque sia privo di scarpe antinfortunistiche (condizione minimale e non necessariamente sufficiente; compete al Direttore di Cantiere imporre l'uso dei DPI necessari). Durante l'esecuzione delle operazioni di carico-scarico materiali devono essere utilizzati dispositivi di protezione del capo (casco).

Il Direttore di Cantiere (o in sua assenza il preposto in carica) vieta o quantomeno rinvia l'accesso al cantiere a chiunque in caso di mancata applicazione di quanto previsto o comunque in caso di mancata sussistenza delle necessarie condizioni di sicurezza.

##### **14.7.2 Trasporti**

Particolare attenzione deve essere prestata a tutte le movimentazioni effettuate con autocarro o con qualsiasi altro mezzo meccanico in prossimità del cantiere.

##### **14.7.3 Dotazione minima di DPI**

È sempre prescritto l'uso di opportune scarpe antinfortunistiche per tutti i lavoratori.

Tutti i lavoratori devono avere in dotazione i guanti. Compete al preposto su eventuale indicazione del Direttore di Cantiere valutare in quali momenti dell'operazione di lavoro fare utilizzare gli stessi, nonché precisare il

particolare tipo necessario.

A seconda del periodo e delle condizioni climatiche in cui si svolgono le lavorazioni, i lavoratori devono essere provvisti di dispositivi di protezione dal freddo.

Durante l'esecuzione delle operazioni che possono esporre al rischio di caduta materiali dall'alto essere utilizzati dispositivi di protezione del capo (casco).

Si richiama inoltre, relativamente all'uso dei DPI ed alla relativa dotazione, il rispetto del T.U.S.L.

#### **14.7.4 Osservanza delle schede tecniche**

I datori di lavoro sono tenuti all'osservanza delle indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti che utilizzano; sono tenuti a prendere le conseguenti misure di sicurezza; sono tenuti ad informare in tempo utile - anche per tramite dell'Appaltatore - tutti i soggetti potenzialmente esposti.

In conseguenza del paragrafo precedente i datori di lavoro hanno l'obbligo di non utilizzare o far utilizzare alcun prodotto senza avere preventivamente ottenuto la relativa scheda tecnica.

#### **14.7.5 Movimentazione manuale dei carichi**

Si sottolineano ai datori di lavoro le seguenti disposizioni.

Dlgs. 81/2008, Titolo VI - Movimentazione manuale dei carichi, ed in particolare i seguenti.

- Art. 168; evitare per quanto possibile la necessità di una movimentazione manuale dei carichi. Sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori addetti.

- Art. 169; informazione ai lavoratori relativamente al carico.

All. XXXIII, Elementi di riferimento; prevenzione e valutazione del rischio in relazione alla movimentazione manuale dei carichi.

#### **14.7.6 Rumore**

Si rammentano al datore di lavoro gli obblighi di sua competenza di cui al T.U.S.L., Titolo VIII Capo II, in particolare l'obbligo di visita medica ogni due anni per i lavoratori esposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA, ogni anno se superiore a 90 dBA.

Si richiama inoltre il rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 01.03.91 "Limiti massimi di esposizione al rumore".

Si stabilisce e si sottolinea che costituisce obbligo dell'Appaltatore l'adempimento di quanto previsto all'Art. 103 del T.U.S.L. L'Appaltatore ha altresì l'obbligo di produrre al Committente e p.c. al Coordinatore copia dei documenti di cui allo stesso Art. 103. In alternativa può essere prodotta valutazione del rumore per cantiere con caratteristiche analoghe a quelle oggetto del presente piano.

L'esito del rapporto di valutazione del rumore deve essere allegato al POS.

#### **14.7.7 Macchine senza isolamento di terra**

Possono essere usati apparecchi elettrici portatili privi del collegamento di terra purché dotati di doppio isolamento certificato.

#### **14.7.8 Macchine**

**Tutte le macchine introdotte nel cantiere devono essere provviste di marcatura CE.**

L'obbligo di introdurre nel cantiere solo macchine provviste di marcatura CE si configura come obbligo contrattuale inderogabile.

L'appaltatore produce nel POS un elenco di tutti i mezzi meccanici di cui si prevede l'uso in cantiere (escavatori, pale, autocarri, autobetoniere, autogrù, mezzi di sollevamento, etc.), sia propri che in nolo o in subappalto, specificando tipo di macchina, marca e modello, targa se esistente o n° matricola, nominativo conduttori o operatori.

I relativi libretti o certificazioni di conformità CE devono essere disponibili in cantiere o prodotti in copia al Coordinatore.

Nessuna macchina può essere utilizzata qualora sia priva del libretto di uso o manutenzione.

**Le macchine non conformi al dettato di questo articolo non possono essere introdotte in cantiere, non possono di conseguenza essere utilizzate, se arbitrariamente introdotte devono essere immediatamente allontanate.**

#### **14.8                    Notifica preliminare**

Compete all'Appaltatore provvedere:

- a) affinché siano riportate le generalità dei coordinatori nel cartello di cantiere;
- b) affinché sia esposta in modo ben visibile presso il cantiere copia della notifica preliminare.

#### **14.9                    Penali**

Il presente piano, accettato dall'Appaltatore, prevede le seguenti penali che il Committente si riserva di applicare all'Appaltatore per le infrazioni alle disposizioni del piano o di legge, commesse dall'Appaltatore stesso, dalle imprese, dai lavoratori.

- Mancato adempimento della responsabilità e onere dell'Appaltatore di cui al punto 14.6, 14.6.nn; mancato rispetto di quanto prescritto alle disposizioni tecniche generali (punti 14.7.nn).

Prima infrazione richiamo formale; infrazioni successive € 125,00 per ogni caso rilevato.

- Mancato rispetto di quanto prescritto ai punti 14.6.4, 14.6.5.

Prima infrazione € 125,00; infrazioni successive € 250,00.

- Mancato uso dei DPI di cui al punto 14.7.3, 1° paragrafo (protezione del capo e scarpe antinfortunistiche).

Prima infrazione richiamo formale; infrazioni successive € 125,00 per ogni singolo caso rilevato.

- Mancato rispetto delle misure e prescrizioni del piano nell'esecuzione di operazioni di lavoro che comportano rischio grave.

Prima infrazione € 125,00; infrazioni successive € 250,00.

- Mancato rispetto degli obblighi relativi alla recinzione di cantiere, delle norme sul controllo dell'accessibilità al cantiere.

Prima infrazione richiamo formale; seconda infrazione € 125,00, ulteriori infrazioni € 250,00.

- Mancato rispetto di altri obblighi elencati alle Sezioni 7, 8, 9 del piano.

Prima infrazione richiamo formale; seconda infrazione € 125,00, ulteriori infrazioni € 250,00.

- Mancato rispetto degli obblighi e delle disposizioni elencati alla Sezione 15 del piano.

Prima infrazione richiamo formale; seconda infrazione € 125,00.

- Mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 14.17, con accesso al cantiere prima dell'accettazione del POS.

Prima infrazione € 100,00, ulteriori infrazioni e/o mancato immediato adeguamento, ancorché tardivo € 200,00.

**- Specifico punto 14.7.8. Per ogni macchina priva di marcatura CE introdotta nel cantiere: € 100,00. Per l'utilizzo di una macchina priva di marcatura CE, ogniqualevolta riscontrato dal coordinatore: € 250,00. Per il mancato allontanamento dal cantiere di una macchina priva di marcatura CE, entro 24 ore dall'ordine: € 250,00; sanzione reiterata qualora sia ripetuto l'ordine anche per una stessa macchina.**

**- Accesso in cantiere di una impresa, per i cui lavoratori presenti non sia stata prodotta anticipatamente la documentazione relativa all'idoneità medica per la mansione: € 100,00 per ogni impresa + € 100,00 per ogni lavoratore sprovvisto di idoneità. (sanzione reiterabile in assenza di mancato allontanamento o adeguamento).**

**Presenza in cantiere di soggetti sprovvisti di cartellino di identificazione: € 100,00 per ogni lavoratore, + l'importo della sanzione amministrativa aumentato del 100%.**

- Mancato rispetto di ogni altro obbligo o disposizione di cui al presente disciplinare:

Prima infrazione richiamo formale; seconda infrazione e ulteriori infrazioni € 125,00.

La D.L., su sollecitazione/richiesta del Coordinatore, ha facoltà in ordine di servizio di stabilire una entità più ridotta della sanzione, in funzione della natura dell'o.d.s. e delle situazioni che lo hanno determinato.

L'importo delle penali viene conteggiato in detrazione nella liquidazione del primo S.A.L. utile ovvero dello Stato Finale dei Lavori.

L'applicazione delle penali non libera in alcun modo l'Appaltatore dalle responsabilità sia civili che penali derivanti dalla mancata osservanza del piano, nei confronti di terzi come del Committente.

#### **14.10 Sospensione dei lavori e ritardi nell'esecuzione dei lavori**

Il Coordinatore è tenuto ad adempiere agli obblighi di cui all'art. 5 del decreto ed in particolare al comma 1, lettere e) ed f); il Coordinatore inoltre è tenuto ad impedire l'avvio di lavorazioni ove, per quanto a sua conoscenza a seguito di comunicazioni o accertamenti, siano palesemente non rispettate le disposizioni del piano (in particolare di natura preventiva).

Qualsiasi ritardo derivante da sospensione o mancato benessere all'avvio dei lavori, conseguente all'attività del Coordinatore, non esime l'Appaltatore dal rispetto degli impegni contrattuali e dall'assunzione delle responsabilità conseguenti (ivi compreso il pagamento delle sanzioni per ritardi nel compimento dei lavori).

#### **14.11 Accettazione e applicazione**

##### **14.11.1 Accettazione del piano - validità contrattuale del piano**

a)

Il "Piano di sicurezza e di coordinamento" di cui al T.U.S.L., art. 100, ha carattere prescrittivo, in attuazione dello stesso art. 100, c. 3 del Decreto, e come patto contrattuale tra committente ed appaltatore.

Il "Piano di sicurezza e di coordinamento" completo degli allegati costituisce parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto e del contratto per l'appalto dei lavori.

La sottoscrizione del contratto di appalto comporta di per se stessa l'accettazione del "Piano di sicurezza e di coordinamento". Tale accettazione da parte dell'Appaltatore è da intendersi completa e relativa a tutto quanto nel piano prescritto o anche direttamente o indirettamente richiamato. L'accettazione è quindi pienamente estesa anche alla eventuale applicazione delle penali ivi previste ed agli obblighi ivi esposti, sia di natura tecnica che di natura procedurale.

b)

L'Appaltatore, con il solo fatto di partecipare alla gara, implicitamente dichiara di avere valutato pienamente - nel formulare la propria offerta economica - tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione dei lavori nei modi previsti dalla vigente normativa e dalla piena applicazione del "Piano di sicurezza e di coordinamento".

L'Appaltatore dichiara quindi che l'importo complessivo dell'appalto (comprensivo sia degli oneri relativi alla sicurezza che dell'importo dei lavori) è comunque equo e compensativo anche dei costi finalizzati alla sicurezza e salute dei lavoratori, siano essi derivanti:

- dal costo della manodopera,
- dal costo di apprestamenti, allestimenti, opere provvisorie, in generale dal costo di allestimento e corretta manutenzione del cantiere,
- dal costo dei dispositivi di protezione individuale o collettiva,
- dal costo della formazione e informazione dei lavoratori,
- dal costo derivante dall'utilizzo di macchine aventi le caratteristiche prescritte dal piano,
- dal costo derivante dalle modalità organizzative o dalla determinazione delle fasi di lavoro, come previste dal "Piano di sicurezza e di coordinamento" o dal suo adeguamento obbligatorio previsto dal D.Lgs 81/08,
- dal costo derivante dalla attività della direzione di cantiere, dei suoi assistenti e preposti in relazione alla sicurezza e salute dei lavoratori,
- da ogni altro costo derivante dall'applicazione del "Piano di sicurezza e di coordinamento" e dall'attività del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, come descritta dal D.Lgs. 81/08 o come previsto dal predetto piano,
- dai costi derivanti da prestazioni tecniche obbligatorie ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori o previste dal "Piano di sicurezza e di coordinamento".

c)

Gli oneri derivanti all'Appaltatore relativi al "Piano di sicurezza e di coordinamento" ed in generale all'applicazione dei piani di sicurezza, sono determinati come in [Sezione 13](#) e come da eventuali richiami del presente piano.

d)

L'appalto di cui al richiamato Capitolato Speciale riguarda obbligatoriamente l'esecuzione in sicurezza delle opere descritte negli elaborati di progetto.

L'esecuzione di opere solo conformi al progetto, ma realizzate in palese, grave e continuata difformità agli obblighi previsti dal "Piano di sicurezza e di coordinamento", costituisce incompleta realizzazione dei lavori appaltati, pur risultando le opere accettabili anche se esclusivamente nella loro natura materiale.

e)

Non è dovuta alcuna maggiorazione dei "costi della sicurezza" (costi finalizzati alla sicurezza e salute dei lavoratori o di terzi esposti) per opere eseguite in variante al progetto approvato, ma le cui lavorazioni comportano procedure di sicurezza uguali o affini a quelle previste nel piano.

f)

Nel rispetto del T.U.S.L., art. 100, c. 5, l'Appaltatore "ha facoltà di presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposta di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti."

g)

La presenza del "Piano di sicurezza e di coordinamento" non esime l'Appaltatore dall'obbligo derivante dalla L. 19.03.1990, n° 55, art. 18 relativo alla predisposizione e trasmissione all'Ente Appaltante del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e dagli adempimenti conseguenti, fatta salva eventuale futura formale abrogazione del predetto articolo. Il predetto obbligo può però essere ritenuto assolto dalla presentazione del P.O.S., piano operativo di sicurezza.

h)

L'Appaltatore è pienamente responsabile del rispetto e dell'accettazione senza riserve (condizione questa imprescindibile perché l'appaltatore faccia entrare in cantiere un'impresa autorizzata dalla committente) del "Piano di sicurezza e di coordinamento" da parte di tutti i subappaltatori e fornitori; nessuna responsabilità è in capo al Coordinatore ed alla Stazione appaltante per l'applicazione del PSC ivi comprese interruzioni, sospensioni, sanzioni; all'Appaltatore rimane sempre il diritto di rivalersi sui predetti subappaltatori e fornitori per le eventuali sanzioni o danni subiti a causa di questi.

i)

Sono completamente a carico dell'Appaltatore tutti i costi derivanti direttamente o indirettamente dall'applicazione del piano così come accettato e tutti quelli derivanti direttamente o indirettamente dall'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza (anche se non espressamente richiamata nel piano, e anche se entrata in vigore successivamente alla redazione del piano), ivi compresi regolamenti e circolari; in caso di dubbia interpretazione l'Appaltatore deve comunque attenersi a quanto determinato dal Committente su eventuale indicazione del Coordinatore. Tale determinazione è insindacabile.

Non possono essere riconosciute all'Appaltatore maggiorazioni o maggiori compensi per i "costi della sicurezza" per opere eseguite in variante al progetto approvato, ma le cui lavorazioni comportano procedure di sicurezza uguali o affini - a totale discrezione del Committente o del Coordinatore - a quelle previste nel piano.

Sono a carico completo dell'Appaltatore anche i costi tecnici derivanti dall'esecuzione dei lavori in sicurezza, ovvero i costi delle procedure di controllo compresi pareri e sopralluoghi specialistici, e gli eventuali costi (qualora necessari) per il calcolo e dimensionamento di opere provvisorie ed allestimento del cantiere (quali progettazioni e d.l. di viabilità di cantiere, puntellazioni e strutture di sostegno, ponteggi realizzati in difformità dalla autorizzazione ministeriale, compilazione di piani e programmi, e similia).

Sono in generale a carico completo dell'Appaltatore i costi delle consulenze professionali necessarie all'Appaltatore o alle ditte e lavoratori autonomi al fine di adempiere integralmente agli obblighi previsti.

#### **14.11.2 Obbligo contrattuale di esecuzione delle opere in sicurezza**

Il presente "Piano di sicurezza e di coordinamento" prevede le procedure, le misure, le disposizioni generali per l'esecuzione in sicurezza dei lavori oggetto dell'appalto. Il presente piano richiama formalmente tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, che l'Appaltatore è obbligatoriamente chiamato a rispettare. Sono da ritenersi ricomprese in detta normativa le Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), salvo ove siano previste deroghe specifiche.

Nessuna operazione di lavoro può essere avviata ed eseguita in difformità dai disposti richiamati, o dalle misure conseguenti all'applicazione di detti disposti.

La partecipazione alla gara di appalto, la sottoscrizione del contratto, l'avvio dei lavori e la esecuzione di qualsiasi

operazione di lavoro comportano da parte dell'Appaltatore (e di chiunque operi per suo conto) l'accettazione di detto obbligo, e l'accettazione del fatto che gli importi corrispondenti all'appalto sono compensativi anche di ogni onere che possa derivare all'Appaltatore per la esecuzione delle opere in sicurezza. Quanto precede è vero anche nel caso che le misure da adottarsi non siano dettagliatamente indicate nel presente piano o derivino da disposti di legge vigenti ancorché non esplicitamente richiamati.

#### **14.11.3 Attività del Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori, avvio dei lavori**

L'esercizio delle prestazioni del Coordinatore in fase di esecuzione comporta da parte di questi l'accettazione del presente piano ovvero la integrazione o l'aggiornamento dello stesso.

Il Coordinatore per l'Esecuzione richiede, preventivamente all'apertura del cantiere, riscontro all'Appaltatore in merito al fatto che le fasi di lavoro così come le singole operazioni di lavoro che egli prevede di attivare (nel rispetto del Capitolato Speciale e del punto 14.6.7 del presente) siano interamente analizzate dal presente piano. Il Coordinatore - a seguito delle indicazioni avute dall'Appaltatore in merito allo sviluppo dei lavori (qualora il relativo programma sia accettabile), alle fasi, alle singole operazioni, alle eventuali sovrapposizioni (con conseguenti interferenze) non previste - provvede all'aggiornamento del presente piano qualora necessario. In assenza, la predetta operazione si intende tacitamente compiuta e si intende che l'Appaltatore (unico responsabile della propria organizzazione di impresa) reputa vero quanto esposto.

#### **14.12 Applicazione del piano**

Come già richiamato il piano nella sua completezza ha carattere prescrittivo.

È bene precisare che il piano si applica al "cantiere" così come definito dal piano.

Stante la natura dei lavori la chiara definizione del cantiere è fondamentale. La definizione è accettata dal Committente, con l'approvazione del piano e l'avvio delle procedure per l'appalto delle opere; la definizione è altresì accettata dall'Appaltatore, con la presentazione di offerta e la successiva stipula del contratto di appalto. Si precisa e si conviene che l'attività stessa del Coordinatore è relativa solamente al "cantiere" così come definito dal progetto e dal presente piano, in termini di spazio e di tempo (effettiva operatività).

#### **14.13 Vigenza della normativa in materia di sicurezza e salute al di fuori dei limiti del cantiere**

Il presente piano di sicurezza si applica al cantiere come definito dal progetto e dal presente piano (Apprestamenti di cantiere, prescrizioni integrative).

Oltre i limiti (spaziali o temporali) del cantiere non si applica il presente piano di sicurezza. Peraltro oltre tali limiti le imprese ed i lavoratori autonomi sono comunque tenute alla piena osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute.

Pertanto ricade interamente sotto la diretta responsabilità delle imprese la valutazione dei rischi e la predisposizione delle conseguenti misure di prevenzione per le attività lavorative che si svolgano al di fuori del cantiere, e quindi al di fuori dell'ambito di applicazione del piano (ad esempio nel caso di trasporti che comportino valutazione del rischio e misure di prevenzione conseguenti).

#### **14.14 Sovrapposizione di norme e prescrizioni**

In caso di sovrapposizione tra prescrizioni diverse (leggi e normative vigenti, piano di sicurezza e coordinamento, relazione geologica allegata, ordini del Coordinatore per l'esecuzione) si applica il principio della prevalenza delle disposizioni di maggiore garanzia in relazione alla sicurezza e salute dei lavoratori, nonché della sommatoria delle prescrizioni purché le stesse non siano alternative.

In caso di contraddizione palese o di dubbia interpretazione il direttore di cantiere interrogherà il coordinatore che aggiornerà il piano se necessario o fornirà l'interpretazione più opportuna. Se le singole lavorazioni interessate sono in atto il direttore di cantiere provvederà a sospenderle temporaneamente fino ad avvenuto chiarimento.

#### **14.15 Nomina del Direttore di Cantiere**

L'Appaltatore ha l'obbligo della nomina di un Direttore di Cantiere. Ha altresì l'obbligo di individuare il Direttore di Cantiere in un soggetto tecnicamente qualificato per le mansioni previste, in ispecie relativamente alla esigenza di applicazione del presente piano e con richiamo al punto 14.5, e che sia provvisto di titolo di geometra o altro titolo equipollente o superiore.

#### **14.16 Idoneità dei POS, procedure complementari**

##### **14.16.1 Procedura per il ricevimento e per la valutazione**

Ai fini della verifica della idoneità del piano operativo di sicurezza (di seguito detto POS), da considerarsi come piano complementare di dettaglio del presente piano di sicurezza e di coordinamento, verrà adottata la procedura esposta di seguito.

Il POS deve essere trasmesso dall'Appaltatore al Coordinatore, almeno 10 gg. prima dell'ingresso in cantiere dell'impresa cui il POS si riferisce.

Il Coordinatore controlla i seguenti requisiti minimi.

- Il POS deve essere correttamente intestato, con riferimento preciso all'appalto, datato, con timbro dell'impresa e sottoscritto in originale per assunzione di responsabilità dal datore di lavoro (legale rappresentante) e dal direttore tecnico dell'impresa.
- Il POS deve riportare tutti gli elementi di cui al T.U.S.L. Allegato XV, 3.2.1.
- Il POS deve riportare tutti gli elementi aggiuntivi richiesti (documenti, dichiarazioni, informazioni).
- Il POS deve riportare le procedure complementari o di dettaglio richieste al punto 14.16.2.

In caso di incompletezza o inadeguatezza del POS, entro 10 gg. dal ricevimento il Coordinatore comunica motivata richiesta di integrazione. Il Coordinatore ha sempre 10 gg. di tempo per comunicare l'accettazione o la richiesta di integrazioni.

#### **14.17 Divieto di accesso al cantiere in assenza di accettazione del POS**

L'accesso di un'impresa e dei suoi lavoratori al cantiere in assenza del POS è vietato.

#### **14.18 Oneri derivanti dall'applicazione dei piani di sicurezza, modalità di corresponsione e contabilizzazione degli stessi**

Gli oneri derivanti dall'applicazione dei piani di sicurezza, da corrispondersi all'Appaltatore senza che gli stessi siano assoggettati a ribasso d'asta, assommano all'importo indicato anche alla Sezione 13 del presente piano.

Gli oneri derivanti all'Appaltatore relativi al "Piano di sicurezza e di coordinamento" ed in generale all'applicazione dei piani di sicurezza, non assoggettati a ribasso d'asta, saranno corrisposti all'Assuntore per acconti successivi, contestualmente all'emissione dei S.A.L.

Nel certificato di pagamento relativo all'emissione di ciascun S.A.L. sarà riconosciuta all'Assuntore una quota degli oneri relativi al "Piano di sicurezza e di coordinamento".

Detta quota sarà di percentuale pari a quella delle opere compiute sul totale delle opere appaltate. Detta quota è comunque soggetta alle ritenute previste dalla legge e dal contratto.

Affinché detta quota sia riconosciuta e liquidata i lavori devono essere stati condotti nel rispetto del piano o comunque in assenza di gravi e palesi violazioni al piano; a suffragio di tale fatto la D.L. ha facoltà di richiedere il parere formale del Coordinatore.

## **15** Sezione 15 - Disposizioni speciali

### **Procedure per lavori all'interno di unità aziendale con attività in atto (DUVRI)**

#### **Introduzione**

I lavori in oggetto devono essere realizzati in tutti i piani dell'edificio regionale adibito a sede di uffici.

Si profila qui l'esigenza di:

- garantire la sicurezza del cantiere e dei lavoratori delle imprese in cantiere;

#### **Documento unico PSC - DUVRI**

In conseguenza di quanto sopra ed in applicazione della normativa oggi vigente (D.Lgs. 81/2008, T.U.S.L.), i lavori sono assoggettati al PSC, piano di sicurezza e di coordinamento, ed al DUVRI (documento unico valutazione rischi interferenze).

Il presente documento ha tra le sue finalità:

- la pianificazione delle fasi di lavoro, al fine dell'eliminazione delle interferenze e dei rischi che ne derivano;
- l'individuazione delle interferenze residue non eliminabili;
- la disposizione delle misure e procedure atte alla riduzione dei rischi derivanti dalle interferenze residue.

Il presente documento, che individua procedure che dovranno essere adottate sia dall'appaltatore, dalle imprese, dai lavoratori autonomi riunisce in un unico fascicolo:

- il **PSC**, piano di sicurezza e di coordinamento (T.U.S.L., art. 100),
- ed il **DUVRI**, documento unico valutazione rischi interferenze (T.U.S.L., art. 26).

Sarà possibile la presenza di personale regionale e di impresa terza per l'effettuazione delle operazioni residuali di trasloco durante le prime fasi di avvio del cantiere. I prezzi offerti in sede di gara dovranno tenere conto anche di tale circostanza, non potendo l'appaltatore avanzare ulteriori pretese.

Vi sono delle lavorazioni che possono generare interferenze sono:

- movimentazione dei materiali e dei mezzi all'interno dell'edificio e del parcheggio;
- interventi di modifica delle condotte agli impianti esistenti, in particolare del sistema di mandata dell'aria, dell'impianto fognario e dell'impianto di condizionamento;
- lavorazioni eseguite al piano terra.

**Al fine di eliminare le interferenze all'interno del parcheggio, dovranno essere delimitate ed adeguatamente segnalate le aree di deposito dei materiali. Inoltre le operazioni di carico/scarico dei materiali dovranno essere eseguite con l'assistenza di un operatore che possa svolgere compiti di muovere nel caso di veicoli in movimento. Le lavorazioni che generano interferenze nel funzionamento degli impianti dovranno essere effettuate dall'appaltatore secondo le modalità concordate con tutte le ditte presenti nell'edificio, oltreché con il Coordinatore della sicurezza, in orari e/o giornate sfalsati tali da eliminare o ridurre al minimo le interferenze.**

Qualora dovessero rendersi necessari altri interventi che possano generare interferenze con l'attività lavorativa all'interno dell'immobile, non prevedibili in fase progettuale dovrà essere data immediata comunicazione al Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva. Nessun intervento dovrà essere effettuato autonomamente dall'appaltatore senza che siano state stabilite le necessarie precauzioni dal Coordinatore per l'esecuzione.

L'appaltatore sovrintende per quanto di sua competenza (e cioè in relazione ai lavori) all'applicazione del PSC-DUVRI e provvede, anche per tramite degli altri datori di lavoro, a tutte le attività di formazione, informazione, segnalazione, emanazione di ordini di servizio volti all'effettiva attuazione di questo piano.

All'appaltatore, alle imprese, ai lavoratori autonomi è consentito eseguire lavorazioni che possono generare interferenze soltanto negli orari e nelle giornate concordate con il Direttore dei Lavori e con il Coordinatore della Sicurezza dopo un'adeguata attività di coordinamento.